

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

842^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO
e del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-52

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-82

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 83-101

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3247) *Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(260) *FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) *FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) *GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive:*

ZANCAN (Verdi-Un)	2, 8, 9 e passim
BOBBIO Luigi (AN)	3, 4, 13 e passim
CENTARO (FI)	6, 17
CALLEGARO (UDC)	7
STIFFONI (LP)	8
CALVI (DS-U)	9
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	11, 21, 25 e passim
FASSONE (DS-U)	12
MARITATI (DS-U)	14

AYALA (DS-U)	Pag. 15, 23, 31
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia	18, 23
PETRINI (Mar-DL-U)	20
BETTAMIO (FI)	33

Verifiche del numero legale 2, 19, 20 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 22

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Accoglimento di proposta:

PRESIDENTE	34
CENTARO (FI)	34

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1184-B) *MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

CENTARO (FI), f.f. relatore	35, 37
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia	35, 37
BATTISTI (Mar-DL-U)	35, 37, 41
DE PETRIS (Verdi-Un)	38, 39
MARITATI (DS-U)	42
BOREA (UDC), relatore	43
MEDURI (AN)	44
Verifiche del numero legale	35, 37, 38
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	44, 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784:**ZANCAN (*Verdi-Un*)Pag. 45DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) 46BOBBIO Luigi (*AN*)47, 48**INTERROGAZIONI****Per la risposta scritta**

PRESIDENTE 50

BATTAFARANO (*DS-U*) 50SODANO Calogero (*UDC*) 50**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005** 51*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3247:**

Articolo 1 ed emendamenti 53

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 1 61

Articolo 2 ed emendamenti 62

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 2 74**DISEGNO DI LEGGE N. 1184-B:**

Articolo 1 75

Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 77

Articolo 3 ed emendamentiPag. 79

Articoli 4 e 5 81

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUADE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 83**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati 93

Annunzio di presentazione 93

Assegnazione 94

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 94

CORTE DEI CONTITrasmissione di relazioni sulla gestione finan-
ziaria di enti 95

Trasmissione di documentazione 95

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 50

Apposizione di nuove firme a mozioni 95

Interrogazioni 96

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 101

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3247, ricordando che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo l'illu-

strazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 sui quali il rappresentante del Governo si è rimesso all'Assemblea. Su richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.1 (identico agli emendamenti 1.2 e 1.3). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,03.

PRESIDENTE. Avverte che alcuni senatori hanno chiesto di intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti soppressivi.

BOBBIO Luigi (*AN*). Alleanza Nazionale prende atto che sta emergendo un mutamento di opinione da parte di altri Gruppi della maggioranza sugli emendamenti soppressivi all'articolo 1. D'altronde, già alla Camera dei deputati tale articolo è stato approvato con l'evidente concorso dell'opposizione, e in questo ramo del Parlamento, accanto agli emendamenti soppressivi, il centrosinistra ha presentato l'emendamento 1.4 che, sopprimendo l'inciso «al momento della commissione del fatto», di fatto anticipa l'operatività della circostanza attenuante legata al compimento del settantesimo anno di età. Di fronte a tanta incoerenza e confusione su un testo introdotto nel disegno di legge per controbilanciare l'inasprimento di pena legato all'allargamento della recidiva, anche in considerazione delle strumentalizzazioni dell'opposizione, il suo Gruppo si rimette alla valutazione dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni. Commenti dei senatori Calvi, Ayala e Pagano.*)

CENTARO (*FI*). Il suo Gruppo voterà a favore della soppressione dell'articolo 1, a dimostrazione che il disegno di legge interviene per abbreviare i processi, con misure che peraltro non si applicano a quelli più gravi concernenti reati di terrorismo o di mafia, e non per risolvere le vicende giudiziarie di qualche imputato eccellente, com'è viceversa accaduto nella scorsa legislatura con la riforma dell'abuso d'ufficio a favore di qualche *leader* del centrosinistra dell'epoca. Considerato che l'articolo è stato introdotto alla Camera dei deputati su sollecitazione del centrosinistra per bilanciare l'inasprimento delle recidive, coerenza politica richiederà unità di orientamento da parte dell'opposizione anche sulle misure per la lotta alla criminalità a Napoli e in altre città. (*Applausi dal Gruppo FI.*)

CALLEGARO (*UDC*). Al di là dell'ambiguo e contraddittorio atteggiamento del centrosinistra, che addirittura propone l'emendamento 1.4 che amplia la possibilità di applicare la controversa circostanza attenuante, il suo Gruppo continua a ritenere priva di buon senso la norma che attesta la minore capacità di intendere e di volere degli ultrasessantenni, a fronte dell'allungamento dell'età pensionabile, ad esempio, per i magistrati. Oltretutto, il maggiore riguardo per l'affievolita capacità fisica connessa all'avanzamento dell'età non incide sull'esecuzione della pena, ma com-

porta la diminuzione di un terzo della pena stessa. Pertanto, annuncia il voto favorevole agli emendamenti soppressivi. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore STIFFONI (LP), approva l'emendamento 1.1 (identico all'1.2 e all'1.3) interamente soppressivo dell'articolo, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 ad eccezione di quelli già ritirati dal senatore Zancan.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Illustra l'emendamento soppressivo dell'articolo, in attesa che la maggioranza, che ha appena approvato all'unanimità la soppressione dell'articolo 1, fornisca argomentazioni per giustificare la previsione di circostanze attenuanti generiche che di fatto limitano la possibilità della parte lesa di ottenere la riparazione del danno e quindi il risanamento della ferita inferta al corpo sociale.

CALVI (*DS-U*). L'emendamento 2.2, soppressivo dell'articolo 2, risponde alla logica del progetto di riforma del codice penale elaborato dalla commissione Grosso, che elimina le circostanze attenuanti generiche perché risponde ad una concezione della pena diversa dal codice Rocco. Al senatore Bobbio fa presente che, pur esprimendo apprezzamento per il mutato atteggiamento della maggioranza sull'articolo 1, sarebbe preferibile evitare argomentazioni speciose, in quanto la rilettura di un testo prevista da un sistema parlamentare basato sul bicameralismo perfetto consente proprio al Senato l'ulteriore riflessione del tutto indipendente da quella svolta dalla Camera dei deputati. Ricorda infine che, analogamente a quanto accade con gli imputati minori di età, rileva il momento della commissione del reato ai fini della determinazione della competenza e quindi l'emendamento 1.4 tendeva esclusivamente ad eliminare un'espressione pleonastica.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Gli emendamenti all'articolo 2 da un lato ricercano un maggiore equilibrio fra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, dall'altro accentuano l'inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, in tema di associazione di tipo mafioso.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 2.8 corregge una improprietà terminologica utilizzando il termine «criteri» adottato dall'articolo 133-*bis* del codice penale. Sottoscrive l'emendamento 2.6, che si rende necessario per evitare interpretazioni distorte, specificando che il giudice non procede alla valutazione della gravità del reato agli effetti della irrogazione della pena, in caso di recidiva e di reati gravi, quando talune circo-

stanze potrebbero essere valutate a favore dell'imputato. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BOBBIO Luigi (AN). Gli emendamenti 2.200, 2.201 e 2.203 apportano correzioni di natura tecnica aventi la funzione di rendere più congruo il tessuto normativo dell'insieme delle modifiche proposte al codice penale.

MARITATI (DS-U). Gli emendamenti all'articolo 2 tendono a conservare la fondamentale funzione, assegnata al giudice dall'ordinamento, di valutare una graduazione della pena in relazione alla natura e all'entità del reato.

AYALA (DS-U). Rileva la singolarità del comportamento di Alleanza Nazionale che, per bocca del senatore Bobbio, ha stigmatizzato l'incoerenza politica del centrosinistra ed il mutato atteggiamento di altre forze politiche della maggioranza a favore della soppressione dell'articolo 1, per poi esprimere voto favorevole sull'emendamento soppressivo. Illustra gli emendamenti presentati all'articolo 2, aventi la finalità di difendere il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, che trova il primo momento di pratica applicazione nella valutazione discrezionale del giudice ai fini dell'irrogazione della sanzione, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 133 del codice penale. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CENTARO (FI). L'emendamento 2.0.100 aumenta le pene per il reato di usura, un fenomeno la cui rilevanza, in un periodo di crisi economica e di problematico accesso al credito da parte degli imprenditori in difficoltà, appare non sufficientemente valutata.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sugli emendamenti all'articolo 2 si rimette alla valutazione dell'Assemblea, auspicando tuttavia un esame più attento e coerente delle proposte di modifica. Richiama, a tale proposito, la circostanza che l'articolo 1 soppresso dal Senato era stato approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati, addirittura in un testo riformulato su proposta del capogruppo dei Democratici di sinistra Violante. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ZANCAN (Verdi-Un). Avendo giudicato difficilmente migliorabile il testo in esame e avendo quindi ritirato gli emendamenti riduttivi del danno, dichiara voto favorevole alla soppressione dell'articolo 2. Coglie l'occasione per esprimere favore alla proposta di aumentare le sanzioni per il reato di usura, rilevando tuttavia che tale iniziativa viene vanificata dalla contemporanea diminuzione dei termini di prescrizione. Sottolinea infine l'importanza l'emendamento 2.6, che mantiene la discrezionalità del giudice almeno per quanto riguarda l'applicazione della necessaria severità.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.400, 2.401, 2.402, 2.404, 2.405, 2.403, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.413 e 2.416 sono stati ritirati.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un) e dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5.

ZANCAN (Verdi-Un). Invita i senatori della maggioranza a votare l'emendamento 2.6, di profilo tecnico-giuridico, che stabilisce che il giudice nell'irrogazione della pena non possa tenere conto delle circostanze di cui all'articolo 133 se favorevoli all'imputato; ne chiede la votazione con procedimento elettronico. *(Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U).*

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento tende a restituire al giudice la possibilità di una complessiva e più equilibrata valutazione di tutti gli elementi del giudizio; sarebbe contraddittorio con la finalità di inasprire le sanzioni se le eventuali circostanze attenuanti non venissero bilanciate dalla considerazione delle aggravanti.

Con votazione nominale elettronica, il Senato, respinge l'emendamento 2.6.

Presidenza del vice presidente MORO

AYALA (DS-U). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.7, di carattere squisitamente tecnico in quanto tende a correggere un errore materiale commesso dalla Camera dei deputati, visto che l'articolo 133 non contiene circostanze bensì criteri. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Crema).*

Presidenza del presidente PERA

Il Senato approva l'emendamento 2.7 (identico agli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.200). È quindi respinto l'emendamento 2.10.

ZANCAN (Verdi-Un). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.11.

Il Senato respinge l'emendamento 2.11. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è respinta la prima parte dell'emendamento 2.13, con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.14 e 2.12. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.351, 2.406 e 2.15. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.16 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 2.17). È inoltre respinto l'emendamento 2.18, identico al 2.352.

ZANCAN (Verdi-Un). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.201, che elimina una possibile incertezza interpretativa.

Il Senato approva l'emendamento 2.201 (identico al 2.350). Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.19, 2.20 (identico 2.21), 2.22, 2.412, 2.353, 2.25, 2.23 (identico al 2.24) e la prima parte del 2.26, con preclusione della seconda parte e del 2.27.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira l'emendamento 2.202.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.28 (identico al 2.414). È inoltre respinto l'emendamento 2.29.

ZANCAN (Verdi-Un). Il Gruppo voterà contro l'articolo 2 sottolineando l'incertezza, la scarsa coerenza e la mancanza di razionalità della maggioranza, che ha ritirato l'emendamento soppressivo del terzo comma pochi minuti dopo averne sostenuto le motivazioni.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Le contraddizioni della maggioranza si riflettono sull'impianto del disegno di legge, che alterna disposizioni tese all'incremento delle sanzioni ad altre favorevoli all'imputato. In particolare, se la finalità dell'articolo 2 consiste nell'inasprire le pene per reati particolarmente odiosi alla comunità, essa avrebbe dovuto essere riferita all'effettività della pena, mentre se ne riduce la certezza. Tale radicale e rischiosa ambivalenza tra inasprimento delle sanzioni e norme premiali ha spinto il primo firmatario, onorevole Cirielli, a ritirare la propria firma al disegno di legge, e non potrà che determinare confusione interpretativa. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo sull'articolo 2.

AYALA (DS-U). La precipua finalità dell'articolo 2 di ridurre il potere discrezionale del giudice nell'irrogazione della pena mal si concilia con la funzione rieducativa della stessa pena, prevista dalla Costituzione e concretamente realizzata attraverso i criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale. Inoltre, è forte il rischio che tale finalità si riveli un puro manifesto, in quanto non solo il provvedimento non incide sull'effettività della pena, in particolare sulla lentezza dei processi, ma addirittura

instaura un ulteriore motivo di estinzione a seguito della prescrizione, che non potrà non tradursi in una drastica riduzione dei casi di recidiva. Sono incongruenze che motivano il voto fermamente contrario del Gruppo all'articolo 2.

Il Senato approva l'articolo 2 nel testo emendato.

BETTAMIO (FI). Segnala di aver partecipato alle precedenti votazioni con una scheda smagnetizzata.

Accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

CENTARO (FI). Propone l'inversione dell'ordine del giorno, per passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 1184-B.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Centaro si intende accolta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1184-B) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda inoltre che nella seduta antimeridiana del 21 giugno si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. Invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico). Passa infine all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.101 (testo 2).

CENTARO, f.f. relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi e ritira l'emendamento 2.101 (testo 2).

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore e accoglie l'ordine del giorno G2.100.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1 (identico al 2.100) e approva l'ordine del giorno G2.100. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 2. (Reiterate proteste del senatore Petrini, che viene richiamato all'ordine dal Presidente, in merito alla regolarità della procedura di verifica).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti soppressivi ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CENTARO, *f.f. relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.100.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Pravia verifica del numero legale chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 3. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), sono approvati gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). I Verdi confermano con il voto la contrarietà al provvedimento manifestata in discussione generale denunciando il nuovo intervento settoriale e incoerente in materia di accesso alla dirigenza pubblica. La sospensione delle procedure concorsuali e la previsione di un accesso alla dirigenza attraverso procedure discrezionali determineranno peraltro conflittualità e discriminazioni tra le diverse professionalità in un settore in cui occorrerebbe invece operare con grande delicatezza ed equilibrio. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Piatti*).

Presidenza del vice presidente MORO

BATTISTI (*Mar-DL-U*). La Margherita voterà contro il provvedimento che introduce ulteriori elementi di discriminazione e scontento tra il personale dell'amministrazione penitenziaria, già fortemente penalizzato dallo stato di abbandono in cui versa il mondo carcerario in ragione dell'inerzia del Governo di centrodestra. Richiama infatti l'attenzione sulla situazione esplosiva che vige nelle carceri a causa dell'incredibile sovraff-

folamento e dell'assenza di un adeguato sistema sanitario. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MARITATI (*DS-U*). I Democratici di sinistra voteranno contro il disegno di legge, denunciando la genericità della delega affidata al Governo nonché l'ingiusta discriminazione operata rispetto alle diverse professionalità del settore carcerario che avrebbero invece meritato adeguata valorizzazione.

BOREA, *relatore*. La sua parte politica voterà a favore manifestando soddisfazione per la conclusione dell'*iter* parlamentare di un provvedimento che assicurerà alla dirigenza penitenziaria un atteso adeguamento economico oltreché una migliore regolamentazione dal punto di vista giuridico. Pur esprimendo rammarico per l'esclusione dal provvedimento della dirigenza delle aree pedagogica e amministrativa, auspica che l'ordine del giorno approvato consentirà di evitare trattamenti discriminatori. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

MEDURI (*AN*). Esprime apprezzamento per la conclusione dell'*iter* del disegno di legge di iniziativa parlamentare che rende finalmente giustizia alla dirigenza di un comparto di particolare complessità. Auspica che si possa provvedere con altro provvedimento alla sistemazione dei settori della dirigenza esclusi dal disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, dispone la votazione nominale elettronica del disegno di legge nel suo complesso. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,40.

Il Senato, con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, approva nel suo complesso il disegno di legge. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.400.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Concorde sull'inasprimento della pena per il reato di usura e in particolare di quella minima, che però rende ancora più incongruo il regime transitorio della prescrizione per i processi in

corso, con il conseguente effetto di tradursi in una sostanziale amnistia. Dichiarò il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.0.100 e chiede la verifica del numero legale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo della Margherita all'emendamento del senatore Centaro, frutto della sua esperienza di Presidente della Commissione antimafia. Tuttavia, a differenza del senatore Zancan, esprime perplessità sull'innalzamento della pena minima poiché da una recente inchiesta dell'associazione Libera è emerso che nelle scuole superiori dell'Italia del Nord tale reato è diffuso anche tra gli studenti per l'acquisto dei beni di consumo, evidentemente con scarsa coscienza della sua valenza sociale negativa.

BOBBIO Luigi (*AN*). Il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento, in linea con la politica di Alleanza Nazionale ispirata alla certezza della pena e alla sicurezza dei cittadini. Di fronte all'atteggiamento politicamente ondivago e strumentale del centrosinistra, l'emendamento rappresenta tuttavia una concessione eccessiva ad una delle argomentazioni usate contro il disegno di legge, che favorirebbe i delinquenti; infatti, poiché l'usura semplice esiste solo nei casi di scuola, mentre nella pratica giudiziaria è sempre riconducibile all'ipotesi aggravata, si innesca un effetto al rialzo che porta la pena massima a vent'anni, quando altri emendamenti sul tema della prescrizione, presentati da lui o da senatori di Forza Italia, risolvono la questione su un piano generale. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Chincarini*).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

BATTAFARANO (*DS-U*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-06392, indirizzata al Ministro dell'interno e concernente la sorte della Biblioteca del Viminale.

SODANO Calogero (*UDC*). Sollecita la tempestiva risposta scritta all'interrogazione 4-08758, rivolta al Ministro della giustizia, perché non abbia la stessa sorte di quella indirizzata al Ministro dell'ambiente e più volte inutilmente sollecitata.

PRESIDENTE. Avverte le sollecitazioni saranno trasmesse al Governo. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 14 luglio.

La seduta termina alle ore 20,01.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Bosi, Cantoni, Cherchi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Eufemi, Giuliano, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Chiusoli, per attività della 10^a Commissione permanente; Budin, per attività dell'assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; De Zulueta, per attività dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Zorzoli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati)

(260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo

(2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3247, già approvato dalla Camera dei deputati, 260, 2699 e 2784.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3247.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 ed il rappresentante del Governo si è rimesso all'Assemblea.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,03).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2 e 1.3.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colgo l'occasione per rappresentare all'Assemblea e prendere tutti insieme atto di una serie di fatti pregressi ed attuali che ci portano, a mio avviso, ad una constatazione in ordine alla sostanziale inutilità addirittura che si proceda al voto degli emendamenti soppressivi l'articolo 1.

Brevemente ma in maniera spero compiuta, vorrei ripercorrere con lei, signor Presidente, e con i colleghi, un passaggio verificatosi alla Camera dei deputati in relazione all'attuale articolo 1 del disegno di legge, in tema di circostanze attenuanti generiche, che aggiunge all'articolo 62 del codice penale, il numero 6-bis, mancante nel testo originario del disegno di legge. Quest'ultimo viene aggiunto con un emendamento che, accompagnato da dichiarazioni di voto di larga adesione, seppur in alcuni casi poste a sostegno di dichiarazioni di astensione da parte di alcuni Gruppi, al momento del voto ha visto – leggo per chiarezza assieme a tutti voi – una presenza di 488 deputati; 466 votanti, 22 astenuti, una maggioranza prevista di 234 e ben 443 voti favorevoli al testo che voi oggi volete sopprimere.

AYALA (DS-U). La Camera è un disastro, è una catastrofe!

BOBBIO Luigi (AN). Ciò che intendo, in primo luogo, chiedere al Parlamento tutto e agli italiani, ovviamente come interrogativo retorico, è se fra questi 443 voti favorevoli non vi fosse un gran numero di colleghi dell'opposizione del centro-sinistra e se questa è la coerenza di linea politica dei colleghi dell'opposizione che dimostrano di non avere una linea politica, visto che alla Camera hanno contribuito in maniera determinante

ad introdurre questo articolo ed oggi al Senato fanno battaglia per modificarlo... (*Commenti dei senatori Ayala e Calvi*).

Detto questo, preso atto che i colleghi del centro-sinistra dimostrano – gliene siamo grati perché ci danno una mano nel mostrare la verità delle cose – di non avere una vera linea politica, ma di muoversi soltanto in spirito di mera contrapposizione...

CALVI (*DS-U*). Stai facendo un comizio! (*Commenti della senatrice Pagano*).

BOBBIO Luigi (*AN*). ...senza badare alla sostanza dei problemi, prendiamo altresì atto che a questa situazione si aggiungono altri due aspetti non meno rilevanti.

Abbiamo, infatti, ben due emendamenti modificativi, a fronte di quelli soppressivi dell'intero articolo. Mi riferisco, in particolare all'emendamento 1.4, di cui è primo firmatario il senatore Calvi, che è un emendamento addirittura peggiorativo del testo attuale, perché non solo ne prevede il mantenimento, ma propone la soppressione della previsione di aver compiuto settanta anni «al momento della commissione del fatto»; abbiamo poi un altro emendamento dell'opposizione, l'emendamento 1.409 del senatore Zancan, che prevede semplicemente che il fatto sia stato commesso da chi abbia compiuto settantaquattro anni di età ...

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'ho ritirato!

PRESIDENTE. L'emendamento 1.409 è stato ritirato.

BOBBIO Luigi (*AN*). Ne prendiamo atto, signor Presidente. probabilmente qualcuno si è reso conto che l'incoerenza politica doveva trovare un limite e una fine per non avere momenti ...

PAGANO (*DS-U*). Bobbio, il comizio lo fai nel tuo collegio! (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Se qualche senatore del centro-sinistra vorrà poi intervenire in dichiarazione di voto ne avrà facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Nel prendere atto di una situazione di enorme incoerenza e di gigantesca confusione e strumentalizzazione da parte del centro-sinistra su questa materia, che con l'interesse degli italiani mi sembra abbia ben poco a che vedere, noi oggi constatiamo che si prospetta un altro scenario. Uno scenario in cui i colleghi di Forza Italia, se non anche altri colleghi di questa maggioranza, voterebbero a favore dell'emendamento soppressivo che con grande coerenza – ripeto – l'opposizione presenta oggi in quest'Aula all'articolo 1.

Noi ci rendiamo conto come partito, come Alleanza Nazionale, che lo scenario in quanto tale sta subendo delle modificazioni, delle quali peral-

tro diventa sempre più difficile comprendere le reali connotazioni politiche. Non c'è dubbio, infatti, che il testo dell'articolo 1, così come è strutturato e quale oggi ci troviamo a valutare, da un lato, sembra costituire – e manteniamo la nostra valutazione in termini politici – un utile e necessario contrappeso a situazioni di inasprimento presenti in altra parte del testo; dall'altro lato, ci rendiamo conto, e confermiamo, che tale testo, così come viene oggi all'esame dell'Aula del Senato, è e resta un testo sostanzialmente innocuo, sia dal punto di vista della ricaduta sull'annoso tema della prescrizione, sia dal punto di vista generale della tenuta del sistema, considerato che continua a trattarsi di un'ipotesi di attenuante generica rimessa pur sempre alla discrezionalità del magistrato, in relazione soprattutto a quella che è la tematica generale del giudizio di equivalenza e prevalenza fra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti.

Da ultimo, vorrei evidenziare, sempre nel prendere atto di questo repentino, inopinato e sostanzialmente immotivato, almeno preannunciato, mutamento di scenario, che, in relazione alla tematica dell'articolo 1 chi ritiene che lo stesso possa sollevare scandalo (senza mai seriamente essere riuscito a motivarne il perché sempre peraltro di fronte a quel voto della Camera), e lo fa rilanciando o continuando a relazionarsi al tema dei termini della prescrizione, avrebbe forse dovuto meglio valutare, a pagina 60 del fascicolo degli emendamenti, l'emendamento 6.210, a firma mia e del senatore Salerno.

Esso, infatti, in relazione all'articolo 157, introducendo delle variazioni di previsione garantirebbe, se pure fosse rimasto un benché minimo dubbio circa la possibilità di interazione tra questo articolo, la sua previsione e la tematica generale dei termini di prescrizione, assoluta tranquillità circa l'inesistenza di questi pericoli e di queste eventuali ricadute negative. Questo perché, con grande chiarezza, questo emendamento, che non ho difficoltà a ritenere che quest'Aula possa, quando arriveremo a trattarlo, valutare serenamente ed approvare, va a ridisegnare in maniera parziale, ma a mio giudizio certamente sufficiente ed adeguata, proprio quel meccanismo di interazione reciproca e di valutazione coordinata fra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti, che lascia del tutto e definitivamente tranquilli anche sotto questo eventuale, residuale e marginale aspetto.

Quindi, per ricapitolare e concludendo la dichiarazione di voto su questi emendamenti, prendo atto, insieme al Gruppo che in questo momento mi onoro di rappresentare, del fatto che c'è un mutamento generale, immotivato, incoerente e incompatibile con quanto verificatosi alla Camera dei deputati in relazione a questo testo, mutamento al quale noi, pur non comprendendolo, in qualche maniera ci adeguiamo.

Alleanza Nazionale, fermi restando tutti gli aspetti che mio tramite ha cercato di illustrare in questi pochi minuti, non avrà altra scelta – ma lo dice con grande chiarezza – che adeguarsi a quelle che saranno, da qui a poco, le prese di posizione che l'Assemblea vorrà adottare. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà a favore degli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, soppressivi dell'articolo 1, a dimostrazione – se ve ne fosse la necessità – che queste leggi non sono fatte per salvare alcuno. (*Commenti ironici dai banchi dell'opposizione*). Se così non fosse, sarebbe stato facile votare l'emendamento 1.4, che certamente avrebbe riportato questa legge in quell'alveo che già era stato seguito nella scorsa legislatura con la riforma dell'abuso d'ufficio, che ha salvato – lo sappiamo tutti – *leader* del centro-sinistra dell'epoca.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Non è vero. (*Repliche dai banchi del Gruppo LP*).

CENTARO (FI). Senatore Cavallaro, basta chiederselo in latino. (*Reiterati commenti del senatore Cavallaro. Repliche dai banchi del Gruppo LP. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Senatore Cavallaro, la prego.

CENTARO (FI). La verità è che, a fronte di un emendamento che veniva introdotto su richiesta della minoranza alla Camera e che introduceva una disparità di trattamento, per certi versi, nei confronti dei settantenni, ma che rispondeva, in realtà, a ragioni di riequilibrio rispetto alla maggiore severità adottata sotto il profilo delle recidive, si è accesa una polemica che non aveva ragione di essere. Infatti, è a tutti evidente che i personaggi eccellenti che sono stati evocati in quest'Aula ma anche alla Camera, eventualmente questi fatti li hanno commessi ben prima del compimento del settantesimo anno di età. Questo taglia assolutamente la testa al toro su tutte le polemiche, le dicerie e sulla facile demagogia che è stata fatta su questo primo articolo.

Verificheremo poi la tenuta della minoranza anche sotto il profilo della capacità e della volontà di combattere seriamente la delinquenza che affligge Napoli, e non solo, sulle problematiche relative alla recidiva e su quelle relative a quegli inasprimenti di pena che riguardano l'articolo 416-*bis*, riguardo al quale in Commissione ho sentito levarsi voci contrarie agli aumenti di pena, che escludono la possibilità del patteggiamento semplice per quel reato così come per tanti altri.

Sgombrato dunque il campo da questa forma di opposizione assolutamente demagogica e dimostrato che è vero che tra Camera e Senato non vi è ponte (*no bridge*, dicono gli inglesi, tra i due rami del Parlamento), è però altrettanto vero che coerenza vorrebbe anche una linea univoca da parte della maggioranza e da parte della minoranza e non certa-

mente qualcosa di assolutamente differente, con un *battage* che sconfessa l'atteggiamento posto in essere dalla minoranza nell'un ramo del Parlamento e che si basa su situazioni infondate nel modo più assoluto.

Peraltro, si evitano anche eventuali problematiche attinenti a vizi di illegittimità costituzionale per eventuali disparità di trattamento. Si riporta la questione, in termini di assoluta coerenza, verso una maggiore certezza della pena e una maggiore severità, ma anche verso la necessità che il processo non duri tempi indefiniti, fatta eccezione per i reati più gravi. Mi riferisco, e lo vedremo con i successivi emendamenti, ai reati di mafia e di terrorismo per i quali è necessario un binario diverso per la lunghezza delle indagini e per i maggiori approfondimenti richiesti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CALLEGARO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, abbiamo sempre affrontato l'esame dei disegni di legge con molto buon senso, cercando di approfondire l'argomento e di esprimerci sull'utilità o meno delle norme in discussione nei confronti di tutti i cittadini italiani.

Certamente quanto ha detto il collega Bobbio lascia stupefatti o quantomeno interdetti. La battaglia dei colleghi dell'opposizione contro questo articolo ha poi rivelato che in realtà alla Camera lo hanno votato anche loro e, come è stato richiamato dal collega Centaro, nell'emendamento 1.4, presentato dai Democratici di Sinistra, si chiedeva la soppressione delle parole: «al momento della commissione del fatto», cioè la soppressione del riferimento all'attenuante dell'età oltre i settant'anni: ciò vuol dire che si sarebbe dovuta considerare l'età al momento della sentenza, che magari viene pronunciata dieci anni dopo mentre il fatto è stato commesso quando l'interessato ne aveva sessantuno?

Sinceramente non posso sottacere che l'opposizione feroce del centro-sinistra sia meramente strumentale: poiché il testo dice questo, bisogna assolutamente essere contrari. Noi invece abbiamo considerato il fatto che questo articolo, da un punto di vista obiettivo e strettamente giuridico, era al di fuori di ogni buon senso. Come si fa a stabilire un'attenuante per coloro che hanno compiuto i settant'anni?

Li dobbiamo forse paragonare a chi è incapace di intendere e di volere perché minore? Dobbiamo ritenere che uno di settant'anni sia incapace di intendere e di volere quando invece il limite di età per i magistrati è stato portato a settantacinque anni?

Il discorso è un altro. Avrei capito se si fosse detto che occorre avere riguardo ad una affievolita capacità del soggetto a causa dell'età, che comporta gli acciacchi che tutti conosciamo, agendo sul momento di esecuzione della pena e non su quello anteriore di accertamento del reato e della pena. Una persona di 73-75 anni, anziché scontare la pena in carcere, potrebbe scontarla agli arresti domiciliari; questo lo avrei ca-

pito, ma non comprendo il fatto che una persona di settant'anni debba godere, solo per motivi di età, di un'attenuante di questo tipo.

Pertanto, al di là di ogni strumentazione e di ogni argomento di contrapposizione e a seguito di un esame approfondito della norma, riteniamo di votare a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 1.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

È approvato.

STIFFONI (*LP*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione di quelli ritirati dal senatore Zancan, nonché l'emendamento 1.0.1.

Passiamo all'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2, nell'attesa di un'adesione di Forza Italia o di quella, *oborto collo*, di Alleanza Nazionale; con le loro adesioni hanno superato qualsiasi discorso causidico di un avvocato privo di argomenti.

Scusate se lo dico, ma ne ho sentiti tanti parlare di avvocati privi di argomenti. Non è possibile che abbiate la faccia di sostenere che l'emendamento soppressivo approvato all'unanimità sia merito vostro. Questo è prendere in giro il Parlamento e il popolo italiano, tanto per dire le cose come stanno! (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai Gruppi AN, FI, LP e UDC*).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, la prego, non ecciti gli animi e prosegua il suo intervento. (*Brusio in Aula*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Allora, siccome a me interessa vincere per non far passare norme di sovrana inciviltà, illustrerò il mio emendamento soppressivo dell'articolo 2 e attenderò poi con piacere le contorsioni di Forza Italia e di Alleanza Nazionale.

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO LP. Ha aderito anche la Lega!

ZANCAN (*Verdi-Un*). Poverina, è stata travolta dal raglio di questi due raggruppamenti, non ha neanche parlato; comunque, se aderite anche voi, sono contento ancora di più.

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO LP. Grazie!

ZANCAN (*Verdi-Un*). Perché dunque un emendamento soppresivo dell'articolo 2? Perché tale norma limita la possibilità d'incidere delle attenuanti relative alla persona dell'imputato, compiendo un'operazione disennata rispetto al buon esito processuale.

Tra i comportamenti che attengono alla personalità del giudicabile rientrano anche quelli successivi, come – per esempio – riparare parzialmente il danno, collaborare con le indagini ed attivarsi perché vengano attenuate le conseguenze del reato. Sono tutti comportamenti che, anziché non essere tenuti in conto, dovrebbero invece essere incentivati, spronati, valutati per la riparazione del danno.

Se fate una norma di chiusura in cui tutto questo non viene conteggiato, emanate – per carità! – una norma che si raccomanda per l'apparente fiscalità, ma che non è di sostanziale giustizia. Non fate gli interessi della parte lesa del processo – la benedetta e sempre citata, ma mai onorata e rispettata Cenerentola – non consentendo il recupero del danno, non consentendo di ottenere i nominativi dei complici e quindi di riparare il danno, non cercando di chiudere il *vulnus* che si è aperto nel corpo sociale e, quindi, non facendo un'opera idonea, dopo la commissione del reato, per cercare di recuperare il reato stesso.

Per queste ragioni di chiusura formale, chiedo di accogliere per la seconda volta – e mi rivolgo in particolare alla maggioranza – un emendamento soppresivo, quello riferito all'articolo 2.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le attenuanti generiche – come alcuni di voi certamente ricordano – furono introdotte in quanto il codice del 1930 prevedeva pene estremamente alte, per cui si consentì che fossero diminuite e, successivamente, che vi fosse la comparazione tra aggravanti e attenuanti ai fini di un'equa concessione di pena, adeguata al fatto commesso.

Questo meccanismo non funziona più. Se qualcuno di voi ha avuto cura di leggere la riforma del Libro primo del codice penale preparata dalla commissione Grosso, troverà che l'articolo 62-*bis*, ossia quello che concede le attenuanti generiche, è stato cancellato perché si va verso una ridefinizione delle pene in una forbice più ristretta.

Questa norma dunque non può essere certamente apprezzata, deve essere sicuramente riformata se non cancellata e per una ragione assai semplice: le attenuanti generiche non sono più concedibili allorquando vi sia una previsione di recidiva e questo determina – come dice l'articolo – l'inapplicabilità dell'articolo 133.

In sostanza, significa che quella norma che concede al giudice di valutare la personalità dell'imputato, l'intensità del dolo, la capacità di reiterare il reato e quindi di modulare la pena su questi elementi – il furto è un'entità astratta, ma bisogna vedere il perché, il come, in quali occasioni, la personalità dell'imputato per determinare una pena che può andare da sette giorni a dodici anni – non è più applicabile. Questa è la ragione per la quale la norma di cui all'articolo 2 non può essere assolutamente contenuta in un disegno di legge ragionevole.

Tuttavia, signor Presidente, se me lo concede, vorrei svolgere solo due brevi osservazioni, rivolgendomi ai colleghi che sono poco fa intervenuti.

Al collega Bobbio vorrei ricordare che viviamo in un regime di bicameralismo perfetto. Non vedo ragione per cui il Senato, se anche la Camera ha votato questo articolo a grande maggioranza, non possa rileggere, ripensare e andare in direzione opposta. Spesso non è capitato, ma questo non è un argomento per dire che così ha deciso la Camera e quindi dobbiamo seguire quell'orientamento. Il sistema bicamerale è fondato proprio sul fatto che la rilettura può consentire modifiche e, addirittura, travolgimento di quanto deciso da un'altra Camera precedentemente.

Si tratta quindi un argomento specioso, come tutto il discorso di chiara natura comiziesca e politica che cercava di addebitare alla sinistra, quindi a noi, l'aver ragionato sull'assurdità di questa norma, tanto è vero che la sua soppressione è stata poi votata pressoché all'unanimità da quest'Aula.

Una seconda osservazione la devo fare al collega Callegaro, il quale continua a citare questo benedetto emendamento 1.4, firmato da alcuni di noi, secondo il quale, avendo eliminato l'espressione: «al momento della commissione del fatto», si potesse in qualche modo arguire che l'età in questione fosse dilatabile fino al momento della sentenza.

Collega Callegaro, lei fa l'avvocato e spero che abbia pratica di giustizia. Sa bene che se, per esempio, un minorente commette un reato e il processo viene celebrato dieci anni dopo, non si procede dinanzi al tribunale ordinario, ma sempre dinanzi al tribunale dei minorenni, perché è l'età della commissione del fatto che determina la competenza. (*Commenti del senatore Callegaro*).

L'emendamento quindi serviva a eliminare dalla norma un'espressione pleonastica, tutto qua. Pertanto, è inutile cercare esempi di questo genere per giustificare un cambiamento di orientamento che abbiamo apprezzato. Avete capito che la norma contenuta nell'articolo 1 era sbagliata. Noi lo apprezziamo, perché avete ascoltato le nostre argomentazioni. Apprezziamo il fatto che abbiate cambiato orientamento rispetto a ciò che fu detto in Commissione e a quanto fu votato dai vostri e dai nostri colleghi della Camera in modo, secondo me, non opportuno.

Quindi, non troviamo argomentazioni così speciose e giuridicamente errate. Manteniamo fermo un orientamento rigido e rigoroso. Mi auguro che, così come abbiamo cancellato l'articolo 1, che era scandaloso nella sua assurda formulazione, si possa proseguire la discussione su questa

legge con lo stesso clima, con la stessa intelligenza e con lo stesso equilibrio. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei proporre a lei e ai colleghi l'opportunità che vengano accolti gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 2 e che sono in linea con il dibattito che c'è stato in Commissione.

Vorrei, infatti, ricordare che l'unica linea di coerenza che possiamo misurare rispetto al nostro impegno parlamentare, si costruisce sulle cose che sono state dichiarate e sulle posizioni che sono state assunte nel corso dell'*iter* parlamentare. Ci sono convinzioni che si sono formate alla lettura del testo, che sono state espresse in sede di dibattito in Commissione e che tornano attraverso gli emendamenti proposti in Aula.

Vorrei rispondere al rilievo che è stato avanzato precedentemente dal collega Bobbio. Nel momento in cui siamo in un sistema bicamerale, si pensa, *a priori*, che non possano esserci opinioni diverse su temi, anche delicati, in entrambe le Camere. Più volte mi sono sentito opporre, quando ero alla Camera, il voto del Senato, ora al Senato, il voto della Camera.

Ma questa è la fisiologia di una democrazia, nella quale è previsto che esistano due Camere, che esistano, vivaddio, anche persone e non soltanto partiti ai quali si dà il comando di votare in un certo modo; persone che hanno le loro convinzioni, che ragionano (bene o male che sia) con la propria testa e poi cercano, insieme ai colleghi dell'opposizione, di far maturare delle posizioni nella Camera di appartenenza.

Basta rileggersi gli atti parlamentari relativi alla discussione svolta in Commissione, per rendersi conto che non c'è nessuna incoerenza, né alcuna assenza di linea e che quindi noi stiamo ragionando tenendo conto degli stessi principi ai quali ci siamo richiamati nell'ambito del dibattito svolto in quella sede. Ovviamente siamo sempre pronti a prendere atto di proposte migliorative che vengano anche dalla maggioranza e siamo altresì disponibili a verificare se alcune argomentazioni siano più efficaci di quelle che siamo in grado di proporre.

Credo che la discussione in un Parlamento serio si possa impostare soltanto in questo modo, soltanto così. Non esiste, infatti, un principio di autorità di una Camera rispetto all'altra, bensì un procedimento di confronto nel quale ognuno legittimamente propone e sviluppa le proprie idee.

D'altra parte, a proposito di coerenza e incoerenza, abbiamo visto da parte di qualcuno svolgere una dichiarazione di voto contraria ad un emendamento per poi votare a favore dello stesso. Ebbene, a questi capolavori non siamo ancora arrivati e comunque anche di questi riconosco la legittimità.

Nel merito, gli emendamenti proposti all'articolo 2, hanno una duplice natura. Una parte di essi cerca di garantire una superiore armonia tra la previsione di circostanze attenuanti generiche e la concorrenza o il concorso di comportamenti che il nostro codice penale o il nostro codice di procedura penale considerano invece altamente sanzionabili. Mi pare che la stessa formulazione letterale che è stata utilizzata in questo caso

dal legislatore non aiuti a trovare delle linee di armonia tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti.

Per questo motivo c'è una prima batteria di emendamenti che ha la funzione di garantire un equilibrio tra attenuanti e aggravanti e tra le previsioni incluse in una parte dell'articolo 62-*bis* del codice penale, così come viene riformulato, e quelle contenute nella parte successiva.

Va poi considerato il comma 2 dell'articolo in esame, al quale ha fatto riferimento anche il collega Centaro invitando – a mio avviso giustamente – ad essere molto attenti al tipo di argomentazioni e di proposte che si adducono con riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Desidero chiarire che si tratta soprattutto – ed anche il dibattito svoltosi in Commissione si è riferito in particolar modo a questo aspetto – non tanto della possibilità di elevare i termini massimi della pena, ma di quella di elevare anche i minimi, posto che sappiamo che nelle associazioni previste dall'articolo 416-*bis* si può entrare – ad esempio, nel caso della stidda nella Sicilia meridionale – anche quando si è minori ed indipendentemente dall'aver una carriera criminale alle spalle.

Pertanto, il nostro diritto penale, pur elevando i massimi della pena, deve saper tenere conto, in modo pragmatico e rispettoso, delle personalità dei rei, o meglio degli imputati, e di conseguenza avere a disposizione un ventaglio ampio di pene e di sanzioni in relazione sia alle personalità che alle carriere criminali degli imputati.

Dunque, siamo d'accordo con l'aumento delle pene massime, ma riteniamo doveroso rivolgere particolare attenzione – come mi sembra la Commissione antimafia abbia dimostrato nella cultura che ha espresso nelle sue missioni – alle specificità con cui si presenta il fenomeno della associazione mafiosa nell'una o nell'altra area, dove la presenza di devianza giovanile, più tipicamente considerabile tale, può essere particolarmente elevata.

Sono queste le preoccupazioni che abbiamo immesso nel dibattito, e le riproporremo nel nostro confronto, senza pensare con ciò di concedere vantaggi di tipo legislativo a organizzazioni mafiose, alle quali non abbiamo mai voluto concedere vantaggi e intendiamo continuare a non concederli.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.8 è di tutta evidenza: si limita a correggere un'improprietà, una sciatteria terminologica, dal momento che gli elementi considerati da questo comma non sono chiamati dal codice «circostanze» ma, secondo il dettato dell'articolo 133-*bis*, «criteri».

L'emendamento è così auspicabilmente fondato che lo vedo condiviso dall'emendamento 2.200 dei senatori Bobbio e Salerno, i quali, se non sbaglio, sono della stessa parte politica che alla Camera ha approvato all'unanimità il testo che essi vogliono ora correggere, ma non affondo il coltello in questa piccolissima piaga.

Chiedo al Presidente di consentirmi poche parole anche in merito all'emendamento 2.6 che, solo per un disguido, non reca anche la mia firma che prego di aggiungere.

È un emendamento necessario proprio nella prospettiva sollecitata dal senatore Centaro pochi attimi fa. Il comma 2 dell'articolo 2, asciugato nei suoi estremi essenziali, prevede che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, quando si tratta di persona pluricondannata e quando si tratta di reati gravi, non si possono utilizzare certi parametri di benevolenza per elidere l'aumento di pena dovuto alla recidiva.

Il testo nasce, in sostanza, dalla preoccupazione che molti tribunali hanno il cuore di marzapane per cui, anche di fronte ad una recidiva molteplice, si finisce per concedere le attenuanti generiche e, con queste, bilanciare ed elidere l'aumento di pena dovuto alla recidiva.

Il criterio può anche essere condiviso, ma, così come è scritto, si presta ad una interpretazione distorta che va esattamente nella direzione contraria a quella voluta dai proponenti del testo. Infatti, non tenere conto di quei criteri può significare che il giudice non dovrà considerarli nemmeno quando essi sono gravemente accusatori nei confronti dell'imputato, cioè quando l'intensità del dolo è molto elevata, quando i motivi a delinquere sono abietti, quando la condotta precedente è gravemente censurabile.

Scrivendo il testo in questo modo si rischia proprio di sterilizzare l'obiettivo che si vuole raggiungere. Ecco perché mi sembra altamente auspicabile, proprio nella prospettiva di contrasto alla delinquenza recidiva, precisare che di questi elementi non si tiene conto unicamente quando debbono essere valutati a favore dell'imputato.

Infine, signor Presidente, pochissime parole in replica a quanto detto dal senatore Bobbio a proposito dell'articolo 1. Non ho chiesto la parola allora perché eravamo in votazione, ma mi sia consentito un accenno almeno ora.

Se è vero che alla Camera 444 deputati hanno votato a favore del testo e se è vero che in questa cifra entrarono sicuramente non pochi deputati della opposizione, è altresì vero che il nerbo di costoro furono deputati della maggioranza e l'addebito di scarsa coerenza deve essere, come minimo, solidalmente condiviso. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, l'emendamento 2.200 ha un contenuto tecnico perché, come hanno già detto colleghi presentatori di emendamenti identici, sostituire l'espressione «circostanze» con il termine «criteri» risponde molto di più alla tecnica della redazione attuale del codice, essendo più correttamente individuati quelli di cui all'articolo 133 come criteri e non come circostanze.

Quindi, si tratta di un emendamento che è quasi un atto dovuto dal punto di vista della pulizia formale del testo.

L'emendamento 2.201 tende a dissipare un equivoco terminologico del testo attuale, sul quale per la verità (e purtroppo non è l'unico caso) molto si è – mi si perdoni l'espressione colloquiale – marciato da parte di un'opposizione che in questi mesi è stata spasmodicamente tesa alla ri-

cerca della denigrazione a tutti i costi. L'equivocità della terminologia, usata in questa parte dell'articolo 2, ha sicuramente aiutato gli amici ed i colleghi dell'opposizione in un'opera di denigrazione, in questo caso forse degna di miglior causa.

Ma tant'è: abbiamo l'occasione di eliminare una ragione di equivoco, probabilmente più formale che sostanziale, ma ritengo sia comunque utile da cogliere nell'interesse dell'agevole lettura ed applicazione di un testo che - è bene non dimenticarlo - riguarda una disposizione normativa di diritto penale sostanziale particolarmente delicata e vitale per l'ordinata convivenza civile nel nostro Paese.

Ritengo, unitamente al collega Salerno, che l'emendamento 2.202 e quindi la soppressione del comma 3 non sia legata alla non accettabilità della previsione in questione in relazione alla necessità di arrivare ad un aumento sanzionatorio dell'ipotesi del reato di assistenza degli associati. Più che altro ritengo utile una soppressione in questo momento in relazione ad un problema di coordinamento tra le varie norme, in particolare di questa con quella prevista per il diritto di favoreggiamento, posto che in questo modo mantenendo l'attuale innalzamento di pena previsto al comma 3, si verrebbe a creare una discrasia dal punto di vista della entità delle pene tra le due norme da me richiamate.

Ritengo pertanto anche questo un emendamento utile dal punto di vista della congruità del tessuto normativo.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento da me presentato è volto ad attenuare gli effetti assurdi ed inaccettabili di una limitazione posta ad una delle prerogative basilari del giudice: quella di graduare la pena in relazione alla natura ed alla gravità del fatto reato.

Sulla richiesta della maggioranza e sulla pretesa di modificare un principio ormai fondamentale e universalmente riconosciuto vi è un errore di fondo: voler sottrarre al giudice una delle funzioni cardine che l'ordinamento gli attribuisce, cioè la valutazione della pena, della sua natura e della sua entità.

Questo naturale compito vige ovunque, anche nei Paesi in cui vi è il regime del tribunale con giuria, laddove quest'ultima si limita a stabilire la colpevolezza dell'imputato, restando sempre al giudice il compito di definire l'entità della pena. Qui, invece, si sfiora l'assurdo. Per alcuni reati, per quanto gravi (ma tali non sono solo quelli, ricordiamolo, di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, ve ne sono, infatti, altri altrettanto gravi) si vuole impedire al giudice di tener conto delle circostanze - oggi ovviamente viene corretto anche questo errore - ossia dei criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Il collega Fassone poco fa ha spiegato anche l'erroneità di tale previsione rispetto agli obiettivi che la maggioranza dice di voler perseguire, quello di un maggiore rigore. È errato, infatti, escludere questa possibilità, oltre che in termini di principi fondamentali anche quanto all'effetto, perché i criteri indicati all'articolo 133 non sono quelli che consentono al giudice di valutare o definire una pena più lieve.

Sono criteri che danno la possibilità al giudice anche di aumentare la pena; sono criteri che riguardano la gravità, l'intensità del dolo, le modalità, il modo con cui conduce la vita l'imputato, i suoi precedenti. Ora, escludere la possibilità che il giudice tenga conto dei criteri di cui all'articolo 133 del codice penale costituisce un errore da ogni punto di vista.

Non si comprende allora perché mai, dinanzi a reati puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni, ci debba essere questo limite. Penso che il limite debba essere portato a dieci anni, e qui mi preme richiamare il concetto sfida del collega Centaro, esplicitato poco fa.

Dico a Centaro, il quale ben comprende la materia che stiamo trattando, che la lotta o la contrapposizione al crimine, e al crimine organizzato in particolare, non si fa, non si può fare – sarebbe troppo facile e sarebbe stato già raggiunto un grande obiettivo – soltanto incrementando la gravità delle pene. C'è un limite a tutto, quindi non è possibile confondere l'aumento di pena con lo strumento migliore per contrapporsi al crimine organizzato. Anche nei confronti di coloro che commettono crimini gravi, come associazione per delinquere, o comunque collegati alla mafiosità, il giudice deve continuare a poter disporre del potere, che gli riconosce la nostra Costituzione ed i principi fondamentali del diritto, di graduare la pena, perché anche in questi casi è indispensabile una graduazione della pena.

Non si può, *tout court*, attribuire a questo tipo di reati una pena sproporzionata. La pena deve essere valutata dal giudice in base ai criteri indicati dal nostro codice.

Ecco perché tentiamo con questi emendamenti di correggere almeno questo errore di fondo.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti desidero fare un breve cenno alla votazione precedente. Stamattina mi ero presa la briga di ricavare dall'elenco dei senatori a nostra disposizione, che reca per ciascuno anche la data di nascita (esclusi i senatori a vita, che hanno un diverso titolo di legittimazione; noi siamo eletti dal popolo), un elenco di coloro i quali avessero già compiuto – signor Presidente, lei è tra questi – o addirittura fossero oltre i settanta anni. Questo elenco è fatto di ventidue persone.

Stamattina ne ho citati alcuni a mo' di esempio, chiedendo loro di dirci se a settant'anni si ritengano gravati di una incapacità di intendere e di volere. Infatti, se così è, non c'è dubbio che quella norma, che per fortuna è stata espunta, avrebbe un senso; se così non è, evidentemente, è una norma che non ha senso.

La risposta è arrivata con comportamenti d'Aula che in un Parlamento sono sempre i più significativi, cioè con un voto molto ampio che ci ha tranquillizzati tutti. Non voglio assolutamente annoiarvi con l'elenco dei ventidue senatori, settantenni o ultrasettantenni, ma da questo momento sappiamo che avere settant'anni, o anche qualche anno di più, non vuol dire non avere la piena capacità di intendere e di volere.

Tuttavia, devo anche dire che in età molto inferiore ai settant'anni, qual è sicuramente quella del giovane collega Bobbio, una maggiore attenzione a non perdere utili occasioni per tacere forse meriterebbe una riflessione. In un sistema a bicameralismo perfetto come il nostro, quando capita una difformità di vedute tra la Camera e il Senato (è successo a tutti i Gruppi parlamentari, in tutte e quattro le legislature in cui ho avuto l'onore di sedere in Parlamento), è strano denunciare questa come un'incoerenza politica.

Invece, il collega Bobbio ci ha spiegato che il centro-sinistra al Senato manifestava, con gli emendamenti soppressivi, una forte incoerenza politica rispetto a molti colleghi del centro-sinistra alla Camera, che invece avevano votato a favore di quella norma di cui qui chiedevano l'abrogazione.

È argomento assai opinabile. Naturalmente, può valere per tutti i Gruppi parlamentari; ci sono precedenti parlamentari a iosa, che non starò a citare. Qualcuno, per la verità, mi sta tornando in mente e riguarda proprio Alleanza Nazionale, ma è un dettaglio. Ciò che non è mai successo – e chiedo ai nostri Uffici, solerti e assai capaci, di rinvenire anche un solo precedente – è che un Gruppo parlamentare, per bocca di un suo autorevole, sia pur giovane, esponente, quale il senatore Bobbio, annunci, con una certa iattanza e con un rimprovero di incoerenza politica all'opposizione, la difesa di quella norma e che Epoi quello stesso Gruppo voti a favore della sua abrogazione.

Vedi, collega Bobbio, la coerenza politica non si misura soltanto da un ramo del Parlamento all'altro; si misura anche all'interno dello stesso ramo del Parlamento e non voglio dire quanto tutto appaia più incredibile quando si svolge nella stessa seduta e a distanza di pochi minuti.

Allora, le lezioni è meglio ascoltarle da discenti, in certi casi, che non volerle elargire da docenti (*Applausi del senatore Garraffa*), perché si fanno figuracce come quella fatta oggi. (*Applausi del senatore Rondo*).

Detto questo, signor Presidente, sugli emendamenti a mia firma non ho molto da aggiungere a quanto i colleghi hanno già detto. C'è un nodo fondamentale (vado per estrema sintesi): ci piaccia o no, vige ancora l'articolo 27 della Costituzione, e in particolare il comma terzo (che, ripeto, può non piacere, ma è vigente ed è norma di rango costituzionale), il quale assegna alla pena una funzione rieducativa.

A questo dettato costituzionale si collega tutta una serie di norme che costituiscono un impianto essenziale della struttura del codice penale, che (sempre per procedere in estrema sintesi) si risolve soprattutto nel conferire al giudice una notevole discrezionalità nell'irrogazione concreta della misura della pena, proprio perché l'obiettivo fondamentale che i Padri costituenti vollero è che la pena non avesse soltanto una funzione retributiva, ma soprattutto una funzione rieducativa.

Di qui, ad esempio, l'articolo 133 del codice penale. Naturalmente, i colleghi della Camera (facciamo polemica, perché anche in questo caso ci furono ampi voti da parte della maggioranza) hanno definito le situazioni

previste dall'articolo 133 medesimo come «circostanze», quando è notorio e pacifico, per giurisprudenza e dottrina assolutamente costante, che le circostanze sono un'altra cosa e che non trovano ingresso nell'articolo 133 del codice penale; lì si parla di parametri o, meglio ancora, di «criteri», che sono giuridicamente un'altra cosa. Ma anche noi corriamo il rischio di fare delle lezioncine come il collega Bobbio? No, anche se abbiamo migliori argomenti, ovviamente, e ce lo potremmo anche permettere; ma evitiamo.

La sostanza, quindi, è che ridurre, in taluni casi, come fa l'articolo 2 del disegno di legge, la funzione del giudice nella irrogazione concreta della misura della pena, ad una funzione ragionieristica, viola un principio fondamentale della Costituzione, perché quanta più discrezionalità viene tolta al giudice in questa materia, tanto meno possiamo realizzare quel precetto costituzionale che ho più volte ricordato e che assegna alla pena, oltre che una funzione retributiva, che certamente ha, soprattutto una funzione rieducativa.

Tale è la finalità dei nostri emendamenti. E questa è un'ulteriore conferma di ciò che ho detto anche in discussione generale: il guaio del provvedimento oggi al nostro esame non è tanto la finalità, che è assolutamente personalistica, di salvare un determinato imputato da determinate conseguenze sanzionatorie; il guaio è che è un monumento all'ignoranza giuridica. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, la finalità dell'emendamento 2.0.100 è quella di riportare la pena per il reato di usura alla situazione attuale.

In un momento di particolare finanziarizzazione dell'economia e di stagnazione, di flessione della stessa economia, il mercato parallelo dell'usura rappresenta un pericolo per l'economia sana di notevole importanza, ancor più a fronte di un sistema creditizio che offre un modello statico nei confronti dell'adozione di ulteriori linee di credito all'imprenditore in difficoltà, piuttosto che quel modello dinamico che dovrebbe guardare al progetto e alla sua fattibilità piuttosto che alle garanzie reali che l'imprenditore è in grado di offrire.

È evidente allora che, poiché comunque il diritto penale dev'essere un diritto dinamico per eccellenza, perché deve aumentare o diminuire, graduare le pene in relazione alla pericolosità sociale del momento, arrivando anche alla soppressione o all'introduzione delle norme, oggi il reato di usura è comunque sottovalutato nella sue entità e di conseguenza le pene relative devono essere aumentate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Se mi è consentito, però, vorrei fare una considerazione sulla votazione precedente con la quale si è soppresso l'articolo 1. Se tale votazione doveva dimostrare che questa norma non è blindata ben venga, anche se è un controsenso rispetto a quanto è avvenuto alla Camera dei deputati.

Vorrei, tuttavia, richiamare gli onorevoli senatori non ad un assalto alla diligenza ma a varare modifiche ragionevoli rispetto all'impianto complessivo del provvedimento. Infatti, la norma che avete abrogato – io rispetto il voto del Parlamento e quindi del Senato – non soltanto è stata discussa in modo approfondito alla Camera dei deputati, ma ha ottenuto l'apprezzamento dell'onorevole Violante che ha parlato per conto del Gruppo DS riformulando addirittura la norma accettata dal relatore. Non mi sembra che l'onorevole Violante possa essere iscritto nella categoria degli agricoltori del diritto, come ho sentito dire questa mattina, né in quella degli amici del centro-destra e del Governo.

Quindi, un po' più di attenzione e una maggiore coerenza probabilmente non guasterebbero. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2 e 2.3.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei svolgere una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2. Come comunicato alla Segreteria dell'Aula, ho ritirato gli emendamenti riduttivi del danno concentrando la mia attenzione su quelli che chiedono la soppressione degli articoli perché, a ben vedere, il testo di legge presenta così tanti errori, articolo per articolo, che credo sia opportuno concentrare le nostre energie sulla soppressione degli articoli.

Senatore Centaro, affrontando il tema dell'emendamento soppressivo e del suo emendamento aggiuntivo, le dico fin d'ora che sono d'accordo sull'aumento delle pene per l'usura, ma dico anche che questo è fumo negli occhi. Lei, infatti, sa benissimo che vige la norma più favorevole al reo e quindi vi è la possibilità di prescrivere tutti i processi pendenti in materia di usura.

Pertanto, se con questa norma si vuole celare la vergogna della prescrizione di un'infinità di processi per usura, questo scopo glielo smaschererò perché non è così. Le dico invece che voterò a favore del suo emendamento, che vale per il futuro ma non per il passato, finalizzato ad aumentare la pena per l'usura. Questo per essere chiaro.

In secondo luogo, quando non accettate l'emendamento 2.6 che mi vede primo firmatario, ben illustrato dal senatore Fassone, in cui si dice

che non si tiene conto delle circostanze quando debbono essere valutate a favore dell'imputato e non a sfavore, voi castrate l'attività del giudice. Se non tenete conto dell'articolo 133 del codice penale nel suo complesso castrate l'attività del giudice e lo fate anche quando richiedete al giudice la doverosa e giusta severità. La realtà è che questo articolo ne è la prova; l'articolo 2 è l'ennesima prova di sfiducia in qualsiasi forma di discrezionalità, anche virtuosa, da parte del magistrato.

Signori della maggioranza, parliamoci chiaro: potete modificare l'ordinamento giudiziario, potete volere un giudice diverso, che noi non riteniamo compatibile con il nostro sistema costituzionale, non ha importanza, ma vi sarà sempre un giudice che, valutate le carte e valutato l'imputato, emetterà una sentenza ed erogherà una sanzione. Questo non lo potete evitare. Per cortesia, lasciate questo giudice adempiere al suo compito, esercitare la sua discrezionalità e non mettetegli strettoie e paratie che non servono al buon andamento della giustizia.

Infine, cominciando a tirare le somme del dibattito su questa norma di legge, il senatore Bobbio vi dice di accogliere il suo emendamento (per la verità, identico ad un emendamento soppressivo del senatore Dalla Chiesa e all'emendamento soppressivo del senatore Zancan) soppressivo del terzo comma dell'articolo 2. Traiamo le somme: l'articolo 1 è saltato, dei tre commi dell'articolo 2 è saltato il terzo comma.

Signori della maggioranza, certamente voi tutti conoscerete una famosa frase del marchese De Sade: fate uno sforzo, francesi, per la Repubblica. Ebbene, fate uno sforzo e sostituite tutti e tre i commi dell'articolo 2. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 2.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.400, 2.401 e 2.402 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.404 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.405 e 2.403 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, non posso rivolgermi al relatore, perché non c'è; non posso rivolgermi al Governo, perché si è rimesso all'Aula; mi rivolgo, dunque, alla maggioranza.

Colleghi, guardate che questo è un emendamento da approvare, perché dice soltanto che non si può tenere conto delle circostanze di cui all'articolo 133 quando debbano essere valutate a favore dell'imputato. Di quelle a sfavore (lo ha già indicato il senatore Fassone), che sono l'intensità del dolo e quant'altro, si deve tenere conto perché se il giudice non ne tiene conto non dà la giusta pena.

Per favore, signori della maggioranza, datemi questa piccola soddisfazione, in questo emendamento non c'è nessun significato politico ma solo tecnico-giuridico! (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U. Applausi ironici dai banchi della maggioranza*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei sottolineare la bontà delle ragioni dell'emendamento in esame.

Mi sembrerebbe ulteriormente in contraddizione con una parte dell'impianto della legge, impianto che mira ad inasprire le sanzioni, il fatto che possano essere previste circostanze attenuanti e che queste non vengano bilanciate dalla considerazione delle circostanze aggravanti.

Quindi, quella attività liberalmente svolta dal giudice di apprezzamento dell'insieme delle condizioni che configurano il contesto in cui viene commesso un reato, e anche la carriera criminale dell'imputato, verrebbe sicuramente inficiata dall'impossibilità di tenere conto di una serie di elementi che ovviamente non possono essere soltanto di natura attenuante laddove debba essere considerato l'insieme sia del contesto che dell'azione svolta e della personalità dell'imputato. Si devono tenere in conto anche le condizioni qui ricordate le quali, per una ragione che mi è estranea e che non riesco a capire, dovrebbero invece non essere considerate.

Come hanno già ricordato i colleghi Fassone e Zancan, qualunque persona di buon senso si potrebbe chiedere per quale motivo la necessaria azione di bilanciamento viene in questo caso impedita al giudice.

Parliamo della commissione di altri reati o di una particolare intensità del dolo che sottostà alla commissione del reato stesso e questa non dovrebbe essere tenuta in considerazione? È vero che, per l'ennesima volta, la formulazione della legge è macchinosa, farraginosa e fa di tutto per non essere capita da chi cerca di leggerla per votarla, figurarsi dal cittadino qualunque. Ma al di là di questo, emerge con ogni evidenza il fatto che si vogliono tenere fuori dalla porta circostanze aggravanti nel momento

in cui il giudice deve esprimere il suo apprezzamento. Questo è incomprendibile.

Per tale ragione, l'emendamento ha una sua ragionevolezza e una condivisibilità che oserei dire di tipo universalistico, in quanto non esiste persona di buon senso che possa ritenere che degli elementi del giudizio debbano essere estromessi dal procedimento di valutazione.

Per questi motivi, votiamo a favore dell'emendamento 2.6.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, per l'importanza della questione e soprattutto per far constatare chi vota a favore e chi vota contro, chi dà una mano ai delinquenti e chi non gliela dà (*Commenti ironici dai Gruppi FI, UDC e AN*), chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Presidenza del vice presidente MORO (ore 18,15)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7, identico agli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.200.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, mi rivolgo a tutti i colleghi, e in particolare a quelli della maggioranza, per dire loro che l'emendamento 2.7 è svuotato veramente da qualunque significato politico. Si tratta di un emendamento che più tecnico di così si farebbe fatica ad immaginare.

Presidenza del presidente PERA (ore 18,17)

(Segue AYALA). I colleghi della Camera, non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, a stragrande maggioranza hanno commesso uno strafalcione, perché, facendo riferimento all'articolo 133 del codice penale, parlano di circostanze. Il piccolo particolare è che l'articolo 133 non contiene il riferimento ad alcuna circostanza, ma a «criteri».

È questione assolutamente pacifica e siccome in diritto, anche e non soltanto, le parole hanno un significato molto preciso, vi si dovrebbe porre rimedio. A che serve il bicameralismo perfetto? Anche a consentire ad una Camera di correggere un errore clamoroso commesso dall'altra. Qui non c'entra la politica.

D'altra parte, il fatto stesso che sia stato cancellato, a larga maggioranza, l'articolo 1, comporta che il disegno di legge debba tornare all'altro ramo del Parlamento. Allora, perché lasciare uno strafalcione, quando abbiamo la possibilità di eliminarlo? (Cenni di assenso del sottosegretario Vitali). Mi piace notare l'assenso del rappresentante del Governo, che in verità davo per scontato, e ne prendo atto.

Signor Sottosegretario, già nell'intervento in replica di ieri e spesso anche con i suoi pareri sugli emendamenti, lei ha sottolineato e sottolinea che il disegno di legge è un disegno d'iniziativa parlamentare, rispetto al quale il Governo sostanzialmente tende a rimettersi all'Aula. Se questo è vero, non inviti i senatori ad andarci piano con le modifiche. Se lei dice che è roba del Parlamento e si rimette alla volontà dello stesso, la rispetti fino in fondo.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La rispetto, infatti.

AYALA (DS-U). Le modifiche le decideranno i senatori. In questo caso non dovrebbero esserci inviti. È soltanto una correzione di forma e non vuole assolutamente essere l'innesco di una polemica. Mi premeva dirlo e l'ho detto. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Crema).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.8, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, 2.9, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori e 2.200, presentato dai senatori Bobbio e Salerno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, già che ci siamo messi sul piano delle correzioni, vediamo di correggere tutto ciò che si può. Purtroppo, la legge nella sua interezza non si potrà cancellare, ma almeno gli errori tecnico-giuridici togliamoli.

Il n. 3, che ho escluso dal mio emendamento, prevede le circostanze successive alla commissione di un reato, che devono comunque sempre contare, perché bisogna fare ponti d'oro a chi ha commesso un reato, se risarcisce, se dice i nomi, se collabora e quant'altro. Se non le conteggiamo, facciamo attività di dissuasione rispetto alla collaborazione del personaggio, che avrà sbagliato, che ha sbagliato, che certamente ha molto peccato, ma diamo una valutazione cattolica e cerchiamo di implementare il suo pentimento, tenendo conto di quanto farà successivamente al reato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.13.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.13 e gli emendamenti 2.14 e 2.12.

Metto ai voti l'emendamento 2.351, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.406, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.407 e 2.408 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.16.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.16 e l'emendamento 2.17.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori, identico all'emendamento 2.352, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201, identico all'emendamento 2.350.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Desidero svolgere una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 2.201 che porta la firma dei senatori Bobbio e Salerno, identico al successivo 2.350.

Il senatore Bobbio ha un po' glissato sulla natura della correzione di tipo formale proposta dall'emendamento, laddove vorrei segnalare che l'errore che si è inteso correggere se non è così grave da meritare di essere segnato con il blu, quanto meno merita il rosso-blu, tenuto conto che, modificando l'articolo 2, si elimina una incertezza. Infatti, siccome le parole: «tre e sei» erano contenute due volte nell'articolo, e la parola «tre» era contenuta in particolare nella previsione del primo comma dove veniva stabilito il numero di persone che debbono far parte dell'associazione a

delinquere perché quest'ultima sia costituita, se si manteneva invariata la norma si poteva essere indotti a ritenere che venisse modificato anche il numero di persone necessarie alla formazione di una associazione a delinquere.

Non si tratta dunque soltanto di una correzione formale bensì sostanziale, finalizzata ad evitare una incertezza di fondo sul numero dei partecipanti per la costituzione di un'associazione. Per questa ragione preannuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Intervengo per evidenziare che il testo del mio emendamento, laddove si dice: «da tre a sei anni», in realtà, deve essere inteso come «tre e sei anni». Deve esserci quindi un refuso, giacché il riferimento non può che essere alla parte del testo che genera equivoco con il numero delle persone che formano l'associazione a delinquere.

Chiedo scusa, signor Presidente, controllando meglio il testo dell'emendamento vedo che si tratta di un mio errore, in quanto facciamo riferimento al testo attuale dell'articolo 416-*bis* del codice penale ed in tal senso rispondo anche al collega Fassone che mi aveva fatto notare quello che mi era sembrato su sua segnalazione un errore, ma che in realtà non è tale. Infatti, con il nostro emendamento andiamo a modificare l'articolo 2 nella parte in cui modifica a sua volta l'articolo 416-*bis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dai senatori Bobbio e Salerno, identico all'emendamento 2.350, presentato dal senatore Ziccone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.409 e 2.410 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori, identico all'emendamento 2.21, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.411 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.412, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.353, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23, identico all'emendamento 2.24.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.24, presentato dal senatore Dalla Chiesa da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.413 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori, fino alla parola «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.26 e l'emendamento 2.27.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28, identico agli emendamenti 2.202 e 2.214.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.202.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.414, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.416 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, l'atteggiamento della maggioranza è veramente molto incerto, molto ondivago, molto altalenante. Basti dire che abbiamo ascoltato un quarto d'ora fa un'illustrazione dell'emendamento soppressivo del comma 3, ove il senatore Bobbio, presenta-

tore dell'emendamento 2.202, ha argomentato puntualmente le ragioni della soppressione. Poco fa, l'emendamento è stato inopinatamente ritirato, e a ciò è seguito il voto contrario agli emendamenti identici 2.28 e 2.414.

Signori della maggioranza, signori del Governo, che figura ci fate con questa legge, cambiando idea ogni quarto d'ora? Quale impressione date a chi deve amministrare la giustizia? Quale impressione date ai cittadini che vanno tutte le mattine in tribunale per ricercare l'affermazione dei loro diritti? Anche se tirare i dadi era stato consigliato dal grande vecchio Rabelais, qui non stiamo tirando i dadi, stabilendo una pena diversa ogni quarto d'ora.

Per cortesia, cercate di fare le cose seriamente, ve ne prego, non abbiate questo atteggiamento che è segno di come il vostro parere giuridico sia un venticello che soffia da una parte e dall'altra, senza riuscire mai a coagularsi in elementi di razionalità.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Anche da parte mia, signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è l'intenzione di segnalare una certa contraddittorietà nella filosofia dell'impianto della legge già dall'articolo 2. Abbiamo già detto e lo ripeteremo ancora sottolineandolo in forma ancora più incisiva che si tratta di una legge che alterna intenzioni di inasprimento delle sanzioni, cioè un volto punitivo, con un altro particolarmente ed inopinatamente generoso.

Già l'articolo 2, però, si incarica di dimostrare l'esistenza di questa contraddittorietà. Non mi riferisco solamente alle dichiarazioni ed ai comportamenti di voto, ma proprio all'impianto. Se questo articolo avesse voluto esprimere una maggiore propensione a punire alcuni reati particolarmente antisociali, alcuni particolarmente odiosi e pericolosi anche per la comunità nazionale, avrebbe dovuto – come correttamente è stato già detto da chi mi ha preceduto – raccordarsi in termini di emendamento, anche con le parti successive.

Se vogliamo sanzionare in modo più severo comportamenti che – stiamo vedendo – minano alla base la convivenza civile – il collega Centaro ha giustamente fatto riferimento al fenomeno dell'usura ma vi sono altri fenomeni cui continuamente la stampa ed i fatti di cronaca ci riportano e a cui continuamente ci costringono a volgere la nostra attenzione – avremmo dovuto o si sarebbe dovuto da parte di chi ha presentato emendamenti collegare questo inasprimento di pene anche con la garanzia che esse vengano effettivamente scontate.

Alzare le pene e ridurre la certezza della pena è evidentemente un esercizio contraddittorio. Eppure questo viene fatto già dall'articolo 2. Ricordo ancora di non aver accettato emendamenti che riguardavano il

comma 2 dell'articolo 62-*bis* che introduce ulteriori elementi di contraddizione.

Nonostante sia più che soddisfatto della soppressione dell'articolo 1, alla fine non usciremo comunque dalla permanente e rischiosa ambivalenza. Mentre il povero collega Cirielli avrebbe voluto una legge più aspra, più capace di incidere, di punire e colpire dei comportamenti illegali, si è trovato tra le mani una legge che da un lato punisce e dall'altro perdona e molto!

Questa è la ragione per cui il collega Cirielli ha ritirato la sua firma; è una legge senza padre quella in discussione e se ne può ben capire la ragione: non ha un suo DNA, se non la confusione straordinaria di DNA, di filosofie, che con molta difficoltà riusciamo a maneggiare. Intendo sottolineare ancora questo. Per quale ragione, signor Presidente? Anche se partendo da altra legge, siamo stati autorevolmente sollecitati a legiferare in modo chiaro e comprensibile: invece, stiamo discutendo di una legge di cui faticiamo a seguire persino gli emendamenti.

Naturalmente questo è un limite mio e forse anche di altri colleghi! Se non riusciamo ad intervenire tutte le volte che lei ci chiede di prendere la parola nel senso che deve ricordare cosa si sta votando, è anche perché non riusciamo a seguire la *ratio* effettiva dell'emendamento che siamo chiamati a discutere in relazione all'impianto complessivo dell'articolo. Ogni volta siamo costretti, rapidamente, ad andare da un rinvio che la formulazione letterale fa ad una legge ad un altro o ad un'altra eccezione.

Naturalmente giuristi temprati e raffinati si sanno muovere: chi ha scritto questo testo è probabilmente in grado di balzare, come se avesse la liana di Tarzan, da una parte all'altra del testo in discussione. Ma chi debba pazientemente seguire emendamento dietro emendamento, ha difficoltà ad intervenire proprio per le ragioni che ho cercato di esporre. Comunque queste sono le ragioni per le quali il Gruppo della Margherita voterà contro l'articolo 2.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi notazioni sull'articolo 2, che mi vengono suggerite non soltanto dal suo intrinseco contenuto, ma anche dalla sua collocazione all'interno di altre disposizioni di questo stesso disegno di legge. Ovviamente, non mi riferisco alla parte che riguarda un aumento di pena effetto dell'articolo 416-*bis* del codice penale, perché è superfluo dire che sono assolutamente d'accordo e quindi non ci spenderò neanche una parola; è sul resto che non riesco a superare forti perplessità.

In buona sostanza, risolta la questione terminologica per cui abbiamo eliminato la parola «circostanze» e l'abbiamo giustamente sostituita con l'altra «criteri», si riduce fortemente il potere discrezionale del giudice nella determinazione concreta della pena da erogare.

Con una battuta, in Commissione ho parlato di ridimensionamento ad una funzione quasi ragionieristica; confesso di aver esagerato, ma ho usato questo termine per rendere più chiaro il mio pensiero. Nessuno mi potrà contestare che una fortissima contrazione del potere discrezionale ovviamente è presente, è determinata da questa norma; direi che è proprio la finalità.

La prima questione che mi preoccupa e mi preme sottolineare è la coerenza di questo tipo di normativa, di questa linea, scelta anche con tale norma, rispetto al dettato costituzionale, e in particolare alla previsione di cui al comma terzo dell'articolo 27 della Costituzione, che – come dicevo prima – può anche non piacere, però è lì, è vigente ed è norma di rango costituzionale: cioè, la funzione non meramente retributiva, ma soprattutto rieducativa della pena.

Da quel principio costituzionale consegue una serie di norme di rango inferiore (legge ordinaria), alcune delle quali inserite nel codice penale, in particolare, il summenzionato articolo 133, che offre al giudice (il quale, non dobbiamo mai dimenticarlo, non si deve limitare ad irrogare una certa pena, ma deve dare conto poi in motivazione del perché è pervenuto a quella determinazione), attuando il precetto costituzionale, una serie di parametri di riferimento, di talché il giudice stesso è in condizione di realizzare in concreto la finalità costituzionale della funzione rieducativa della pena.

Quanto più si restringe questo margine di discrezionalità (e questa norma lo restringe in maniera significativa), tanto più entra in fibrillazione il rapporto di coerenza tra una norma ordinaria (nella fattispecie, l'articolo 133) e la previsione costituzionale.

Ma quello che è ancor più suscettibile quanto meno di una riflessione, direi anche di forti perplessità, è che questa rischia di essere la classica norma manifesto, da sbandierare come una scelta di maggiore severità del Parlamento, e della maggioranza in particolare, nei confronti di questi delinquenti, che – per carità – sono anche troppi nel nostro Paese e attentano alla sicurezza dei cittadini.

Perché parlo di norma manifesto? Perché ciò che rende effettivo il significato di un sistema repressivo non è rinvenibile nella misura della pena così come è astrattamente prevista, ma nel principio di effettività della pena, rispetto al quale devo dire che in Italia siamo assai deboli; lo sappiamo tutti ed è perfettamente inutile ripeterlo. Allora, che senso ha prevedere un inasprimento, stabilire criteri che inaspriscono l'irrogazione della pena in concreto, quando l'effettività rimane fuori da qualunque iniziativa legislativa di questa maggioranza e di questo Governo?

Continuiamo ad avere processi lentissimi e nessuna legge, nessun provvedimento è stato adottato in quattro anni per cercare di sveltire la macchina giudiziaria; in questo stesso disegno di legge accorciamo i termini della prescrizione, cioè inneschiamo nel sistema una causa estintiva del reato che, ferma restando la lentezza, che nessuno si è peritato di migliorare, cioè di accelerare, segnerà un incremento assai maggiore delle cause estintive che verranno dichiarate in sentenza.

Vi sarà quindi una severità maggiore nei confronti dei recidivi, ma vi saranno molti meno recidivi, perché molte meno sentenze di condanna saranno pronunziate, in quanto molte più saranno di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione.

Qual è dunque la coerenza logica di questo impianto, al di là, ripeto, di quella forte perplessità di rango costituzionale? Se guardiamo una singola norma di qualunque disegno di legge, un singolo articolo, un singolo comma, possiamo anche ragionarci, trovare anche motivi di riflessione; ma se poi alziamo lo sguardo, come secondo me il legislatore dovrebbe sempre fare, e facciamo un discorso più organico, senza andare al sistema nel suo complesso, anche limitandoci al disegno di legge portato al nostro esame e troviamo questo genere di incongruenze, i limiti di una scelta contenuta in un comma o in un articolo risaltano ancora maggiormente.

Senza volere – per carità – puntare il dito contro nessuno, né processare nessuno in quest’Aula – ci mancherebbe altro – queste sono le ragioni che mi premeva chiarire per motivare il nostro voto fermamente contrario all’articolo 2.

Concludendo, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, intervengo per una questione tecnica. Vorrei risultasse a verbale che, essendosi smagnetizzata improvvisamente la mia tessera, ho effettuato una serie di votazioni senza che risultassero. I servizi mi hanno prontamente rimesso in condizione di farlo e adesso ricomincio a votare regolarmente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Bettamio.

Accoglimento di proposta d’inversione dell’ordine del giorno

CENTARO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, vorrei proporre all'Aula e a lei un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di un accantonamento momentaneo del disegno di legge attualmente in esame e la prosecuzione dei nostri lavori con l'esame dell'Atto Senato n. 1184-B.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso richiesto dal senatore Centaro.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1184-B) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 18,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1184-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 21 giugno si è svolta la discussione generale, il relatore facente funzioni ha rinunciato ad intervenire, mentre ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

TIRELLI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 2.101 (testo 2), sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *f. f. relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.101 (testo 2), su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CENTARO, *f. f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.100.

CENTARO, *f. f. relatore*. Esprimo parere favorevole.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Petrini protesta vivacemente per alcune luci accese fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbe la presenza di alcun senatore).

Senatore Petrini, per cortesia non urla. Provvediamo noi a controllare.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Ma allora lo faccia!

PRESIDENTE. Senatore Petrini, non deve replicare in questo modo; la prego di essere cortese e di mantenere almeno il garbo richiesto dall'istituzione parlamentare.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Non è una questione di cortesia. Pretendo che lei faccia il Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, non faccia quei gesti. La richiamo all'ordine.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Benissimo, dopo di che faccia rispettare il Regolamento.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, cortesemente, però le chiediamo di controllare.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la pregherei di voltarsi e di spegnere l'albero di Natale che ha alle spalle.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, nel banco del senatore Ferrara vi sono quattro luci accese ed una sola persona presente.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, non ho ancora chiuso la votazione. Invito i senatori segretari ad effettuare i necessari controlli.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CENTARO, *f. f. relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre agli emendamenti soppressivi 3.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 3.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un si segnalano alcune luci accese cui non corrisponde la presenza di senatori).

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, dietro il senatore Consolo c'è un telefono di traverso! Senatore Consolo, tolga quella scheda!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, come è noto, abbiamo osteggiato a lungo il provvedimento al nostro esame. Pertanto, non posso che ribadire la nostra ferma contrarietà, in quanto lo riteniamo del tutto negativo per tre ordini di motivi.

Innanzitutto, giudichiamo assolutamente incredibile lo spostamento determinato dalla messa in discussione dei decreti ministeriali emanati in seguito al decreto-legislativo n. 146. Tramite quei decreti attuativi si sarebbe potuto dare certezza a 360 posti di dirigenza di seconda fascia. Voi, al contrario, non avete attivato i concorsi.

Tra l'altro, il Governo e la maggioranza hanno preso ormai la cattiva abitudine di intervenire attraverso un'opera di totale – per così dire – spezzettamento dei vari settori e ciò è avvenuto anche con la dirigenza penitenziaria. Nel decreto sulla protezione civile è stata prevista un'altra corsia preferenziale di corso-concorso per i consulenti. In altri decreti sono stati previsti interventi che corrono dietro non già ad una idea di efficienza della pubblica amministrazione nell'ambito della gestione, in particolare della dirigenza, bensì – in misura maggiore o minore – a certe richieste ed aspirazioni, che possono certo anche essere legittime. Trovo incredibile che si continui ad andare avanti in questo modo.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 18,58)

(Segue DE PETRIS). Il provvedimento in esame interviene per di più in una materia estremamente delicata, in un settore – quello dell'amministrazione penitenziaria – dove è assolutamente necessario l'equilibrio e soprattutto non operare forzature come quella in questione, che farà come al solito figli e figliastri. Si opera senza la certezza del diritto, per cui ci troviamo di fatto alla promozione di dirigenti e direttori senza aver previsto una prova concorsuale.

Come prevedeva il decreto legislativo n. 164, avremmo potuto operare tramite le norme previste e, quindi, tramite quei concorsi che non sono stati mai banditi.

Inoltre, con il provvedimento in esame si decide di portare la dirigenza penitenziaria a 570 unità. Ci troviamo 200 dirigenti in esubero e questo non potrà fare altro che premiare una pratica assolutamente burocratica che frena ogni serio processo riformatore.

Ci comporterà – come ha già fatto – un elemento di forte conflittualità all'interno dell'amministrazione penitenziaria, in quanto si è messo in moto un meccanismo che vuole premiare solo un aspetto della dirigenza. Non si tiene assolutamente conto dei processi già avvenuti, che avrebbero richiesto soluzioni molto diverse ed una differente articolazione (ricordo anche l'emendamento presentato all'ultimo momento dal relatore).

Ci troviamo in una situazione in cui per quanto riguarda – per esempio – la carriera degli educatori coloro che hanno fatto il concorso sono oggi assolutamente penalizzati. Oltretutto, torno a ripetere che non si è voluto agire in modo imparziale badando solo alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria. Le legittime aspettative dovranno essere inquadrate in quelli che erano i decreti attuativi.

Vi è poi un altro elemento grave, perché si violano le regole. Ogni volta il Governo interviene direttamente sui meccanismi della contrattazione collettiva. Credo che questo sia assolutamente inaccettabile e che avrà, come è già successo, conseguenze non indifferenti all'interno delle varie parti dell'articolazione dello Stato. Infatti, si immettono solo ed unicamente elementi che tendono a separare e a dividere.

Altro aspetto negativo, che abbiamo già avuto modo di sottolineare ampiamente, è costituito dall'articolo 72, che introduce un'idea assolutamente diversa e interviene nell'universo del sistema carcerario senza tener conto della sua delicatezza e dei vecchi processi riformatori, oggi completamente fermi. Si vuole tornare indietro.

Ecco perché, sia alla Camera sia nella prima discussione qui al Senato, abbiamo insistito per presentare emendamenti soppressivi. Siamo di fronte all'esatto contrario di quella che era una richiesta di incontro

tra il sistema carcerario, le pene alternative, il mondo esterno e le comunità locali.

State facendo un grave errore, perché operate con un meccanismo premiale e discrezionale solo per alcuni settori, mentre l'amministrazione penitenziaria ha la necessità di un riequilibrio delle varie professionalità, che tanto hanno dato a quel sistema e che continuano a fare tanti sacrifici. Penso non solo al mondo delle professionalità interne all'amministrazione, come quella degli educatori, ma anche alla polizia penitenziaria, la cui realtà non si vuole mai affrontare fino in fondo.

La copertura di questo provvedimento, come abbiamo avuto già modo di dire, è incerta e aleatoria. Nonostante le richieste di audizioni, non avete voluto assolutamente riequilibrare il provvedimento. L'emendamento del relatore non riuscirà a sanare le fratture e a riequilibrare la situazione. Mi dovete spiegare in quali altri settori dobbiamo aspettarci provvedimenti parziali.

State distruggendo il meccanismo dell'accesso serio alla dirigenza. Ciò non riguarda solo l'amministrazione penitenziaria, ma in questo settore, assolutamente delicato, umiliate professionalità e create grandi disuguaglianze. Permettete, infatti, di accedere alla carriera a persone che non hanno passato tutti gli scalini previsti dal concorso, mentre ne tenete fuori altre che invece avevano superato tutte le selezioni concorsuali.

Ribadiamo, quindi, ancora una volta, il nostro voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Piatti*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita voterà contro questo provvedimento. I motivi di scontento, in relazione ad una materia piuttosto limitata e per la quale si poteva fare di più, sono molti e molteplici.

La verità di fondo, bisogna dirlo con estrema chiarezza, è che tutto il sistema penitenziario è abbandonato a se stesso. Vari sono i soggetti che vivono situazioni difficili: i detenuti, ovviamente; il personale che opera all'interno del carcere; il mondo sanitario che ruota all'interno e intorno al sistema carcerario.

Quindi, o noi tentiamo di prendere dei provvedimenti seri e che riescano ad incidere su quel sistema o, in caso contrario, non riusciremo mai a compiere un passo avanti, o meglio ne faremo uno avanti e quattro indietro! Di questo credo che ci accorgeremo tra poco, nel senso che non mi illudo che questo sistema carcerario rimarrà silente nei mesi di luglio ed agosto, quando certamente la vita carceraria si fa più difficile.

Abbiamo raggiunto un numero di detenuti che non ha pari dall'inizio della Repubblica fino ad oggi, siamo infatti ormai alla soglia dei 60.000 detenuti, ossia circa 20.000 in più della capienza massima prevista per

le nostre carceri. In tale numero, peraltro, non vengono presi in considerazione sia gli altri soggetti che sono in situazione di detenzione, seppur non all'interno del carcere, ma che sono in condizioni di detenzione domiciliare e scontano pene alternative, sia le persone che sono in attesa di esecuzione della pena, per molte delle quali non si eseguono i provvedimenti perché non si sa come e dove eseguirli.

Questo è un costo per la collettività che giustificherebbe il mantenimento di buona parte della popolazione carceraria davvero – questo sì – in grandi alberghi e che consentirebbe l'applicazione di quel sistema rieducativo che la Costituzione ci affida.

Va peraltro considerato che all'interno del carcere vi è una situazione sanitaria che più volte abbiamo riscontrato essere assolutamente pericolosa e che ha raggiunto una soglia di pericolosità assai elevata per tutti, non solo per i detenuti.

Di fronte a tutto ciò preferiamo fare battute, assumere atteggiamenti demagogici, certamente però il problema non viene affrontato; qualche volta siamo costretti a far fronte all'emergenza che spesso si verifica – ripeto – nel periodo estivo, tuttavia ribadisco che il problema nel suo contenuto non viene affrontato.

Va altresì segnalato che anche la vita di chi deve dirigere quel sistema è assai difficile, carica di pericoli e di rischi; una vita vissuta spesso nelle stesse condizioni dei detenuti, piena – ripeto – di responsabilità, ma priva della possibilità di incidere su questa realtà. Il direttore di un carcere mi ha riferito di non poter spostare neanche un chiodo da un muro ad un altro senza autorizzazione del Ministero e senza l'espletamento di un *iter* e di una pratica burocratico-amministrativa lunghissima.

Allora, di fronte a ciò noi dovremmo in qualche modo condividere la responsabilità di un provvedimento come quello in esame, pieno di lacune, come sottolineato dalla collega De Petris? Non credo che ciò sia consentito prima di tutto dalla nostra coscienza ed in secondo luogo vorrei rimarcare, ancora una volta, le profonde responsabilità che questo Governo ha nel sottrarre energie economiche, finanziarie ed umane ad un sistema che ne avrebbe davvero molto bisogno.

Quindi, il nostro voto sul provvedimento sarà contrario. Nuovamente da parte nostra vi è la richiesta affinché di questo sistema e di questo mondo si parli, una volta per tutte, con serietà e profondità. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, come abbiamo già sostenuto nella prima fase dell'*iter* del disegno di legge, il mondo dei lavoratori del sistema carcerario è variegato e complesso e attende da tempo un'organica e positiva regolamentazione. Questa legge di delega al Governo non è af-

fatto idonea a raggiungere l'obiettivo che pure si afferma di voler perseguire.

I Democratici di Sinistra voteranno quindi contro perché l'assoluta genericità della delega consentirà al Governo di legiferare in modo svincolato da precise indicazioni, che il Parlamento aveva il dovere di fornire – avrebbe potuto farlo, se si fossero seguite le nostre indicazioni – per evitare che si verificino ulteriori ingiustizie e disparità di trattamento. Ripeto che la categoria del personale dell'amministrazione penitenziaria ha un'articolazione variegata e, per evitare le ingiustizie subite da tempo, le professionalità avrebbero meritato una differente individualizzazione, un diverso riconoscimento dei ruoli.

Con il decreto delegato sarà perpetuata una situazione obiettivamente ingiusta e confusa. Abbiamo cercato di dare un nostro contributo, ma la maggioranza si è trincerata ancora una volta dietro un no assoluto alle modifiche e siamo perciò costretti a votare negativamente.

BOREA, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA, *relatore*. Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC esprime soddisfazione per la conclusione del disegno di legge che delega il Governo ad adottare provvedimenti legislativi per disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e il relativo trattamento, non solo giuridico ma anche economico.

Esprimiamo soddisfazione per l'azione del Governo che ha dovuto assicurare, con notevoli sforzi, copertura finanziaria al provvedimento che stiamo per licenziare. Sono stati investiti cinque milioni di euro l'anno in favore dei direttori degli istituti penitenziari che versavano in condizioni retributive a dir poco non dignitose.

È un giusto riconoscimento da parte di questa maggioranza ad un personale dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia che è finalmente destinatario di giuste e legittime valutazioni sotto il profilo del trattamento giuridico e sotto il profilo prosaicamente economico.

Purtroppo, questa riforma non prevedeva l'inquadramento dei direttori coordinatori di area pedagogica e dei direttori coordinatori dell'area amministrativo-contabile. Gli emendamenti che avevo proposto per evitare disparità di trattamento tra i dirigenti della stessa amministrazione penitenziaria sono risultati inammissibili per carenza di copertura finanziaria.

Esprimiamo, però, soddisfazione perché il Governo ha accolto l'ordine del giorno G100, proposto dalla Commissione giustizia, con il quale si raccomanda di evitare che gli stessi funzionari direttivi ricevano un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i funzionari di pari qualifica nell'amministrazione penitenziaria. Preannunciamo con convinzione un voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

MEDURI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI (AN). Signor Presidente, mi stupisce che molti colleghi dell'opposizione abbiano preso una posizione assolutamente negativa nei confronti di questo disegno di legge di delega al Governo, giunto alla fine del suo cammino. Ringrazio tutti coloro che hanno consentito ad un provvedimento di iniziativa parlamentare come questo di arrivare alla sua conclusione.

Mi sembra strano il comportamento cocciuto di chi sta dall'altro lato della barricata nel votare contro il disegno di legge, che, tutto sommato, rende giustizia a categorie benemerite in un settore sempre trascurato e che oggi ottengono un riconoscimento per le grandi responsabilità che ogni giorno si assumono nella direzione del sistema carcerario e delle sue articolazioni.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito a migliorare questa legge di delega al Governo ed il Governo per il grande sforzo compiuto nel reperire i fondi necessari. Il disegno di legge non è forse completo, manca di qualcosa, però, ha affrontato un problema difficile, che veniva da molto lontano.

Io, indegnamente primo firmatario del provvedimento, rivolgo dunque un ringraziamento a tutti i colleghi ed esprimo soddisfazione per essere giunti alla votazione finale. Il primo passo è stato compiuto. Per le categorie rimaste fuori si potrà riprendere il discorso con un nuovo provvedimento, cosicché la giustizia sia equa e per tutti. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1184-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, risultano 14 le persone che, pur non presenti in Aula, hanno votato!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,40).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo nuovamente alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1184-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784 (ore 19,42)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3247 e connessi.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.400, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, come avevo accennato in precedenza, sono d'accordo sull'inasprimento della sanzione per il reato di usura, non tanto nel massimo, quanto nel portare il minimo da uno a due anni. Ma l'inasprimento della pena per il reato di usura rende ancora più incongrue le norme di regime transitorio che prevedono, attraverso il conteggio della prescrizione, di applicare questi nuovi termini prescrizionali, anche per il reato di usura, secondo la formulazione vecchia, così sostanzialmente portando ad un'amnistia per il reato di usura.

Ora, è veramente schizofrenico, senatore Centaro, un testo di legge che, da un lato, aumenta la pena per un reato, dall'altro, provoca, attraverso un meccanismo di prescrizione che vale per il passato, una sostanziale amnistia per coloro che hanno commesso il medesimo reato. C'è proprio una discrasia interna, non c'è alcuna logica in tutto questo.

Credo allora che si debba, quanto meno, prevedere che questa nuova previsione per il reato di usura sfugga alla mannaia dell'articolo 10. Questa è un'assicurazione che mi sembra il senatore Centaro debba offrire all'Aula nel proporre il suo emendamento, perché non può altrimenti convincerci di un aumento di sanzione, quando poi tale aumento non ha alcuna efficacia per il passato, per i procedimenti in corso e, anzi, il meccanismo dell'intera legge finisce sostanzialmente per essere messo in non cale.

Aderisco dunque all'emendamento del senatore Centaro, ma in ogni caso l'importanza del voto mi impone di richiedere la verifica del numero legale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia è una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento del senatore Centaro. Devo dire... (*Il senatore Veraldi discute animatamente con il senatore Meduri*).

PRESIDENTE. Senatore Meduri, per cortesia. Prego, senatore Dalla Chiesa. (*Il senatore Veraldi continua a discutere animatamente con il senatore Meduri*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). C'è una contestazione in calabrese.

PRESIDENTE. Senatore Veraldi, senatore Meduri, uscite se dovete discutere.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dicevo che sono anch'io a favore dell'emendamento del senatore Centaro, con qualche dubbio però sull'innalzamento del minimo rispetto al collega Zancan, che ha dei dubbi invece sull'innalzamento della pena massima, per una ragione che sottopongo al collega Centaro, il quale probabilmente potrà rispondermi.

L'associazione «Libera» ha condotto un'inchiesta nel Nord sulle forme embrionali di usura che vengono esercitate anche tra gli studenti delle scuole superiori, forme di usura che, almeno in base alla ricerca, hanno dimostrato una disponibilità, da parte degli studenti, a corrispondere anche degli interessi del cento per cento nel corso di pochi mesi per l'acquisto di beni di consumo a cui tipicamente la cultura adolescenziale e giovanile è molto affezionata.

Questo mi pone dei problemi proprio sull'innalzamento della pena minima, perché, a sentir parlare dell'usura, immediatamente, per l'odiosità del comportamento e del reato, si sarebbe portati a ritenere che sia sacro-

santo un innalzamento da uno a due anni per la pena minima e da sei a dieci anni per la pena massima.

Sulla pena massima non avrei problemi. Credo che nei casi più gravi l'usura debba essere colpita con una pena molto severa. Tuttavia, nel momento in cui si manifestano comportamenti che giuridicamente non possiamo non considerare usurari, ma che avvengono in uno stato di non totale consapevolezza da parte di coloro che li mettono in atto, l'innalzamento da uno a due anni può comportare qualche problema. Da quest'Aula possiamo rispondere che l'innalzamento della pena può essere anche un deterrente significativo che consegnamo alla coscienza collettiva e che può produrre una maggiore consapevolezza.

In linea di massima e con questa perplessità, condivido il senso dell'emendamento presentato e credo che il Gruppo della Margherita possa pronunciarsi a favore. Ciò non di meno, permane in me quella contrarietà istintiva e anche di diritto che ho espresso prima e che è stata precedentemente illustrata dal senatore Zancan.

Stiamo procedendo ad un meritorio innalzamento della pena per un reato che ha sconvolto la vita di decine di migliaia di famiglie e, al tempo stesso, prevediamo che questo reato possa più facilmente non essere scontato abbattendo i tempi della prescrizione. E lo facciamo per un reato che riteniamo così necessario combattere da innalzarne la pena in base alla proposta avanzata dal senatore Centaro.

Tutti sappiamo, ma voglio ricordarlo, che il senatore Centaro è il presidente della Commissione antimafia. Egli, quindi, in base alla sua esperienza e a quella della Commissione, ci sta dicendo che questo è un reato che va punito più severamente aumentando la pena massima, ma noi lasciamo inalterate le condizioni per cui questo reato alla fine può non essere sanzionato a tutti gli effetti.

Se tutti insieme vogliamo svolgere adeguatamente il nostro ruolo di legislatori, quelli con la «L» maiuscola di cui si studia sui manuali di diritto, non possiamo non porci seriamente questo problema. Da un lato, innalziamo le pene perché ce lo chiede il Presidente della Commissione antimafia, dall'altro, lasciamo inalterate le condizioni per cui queste pene, alla prova dei fatti, possono non essere erogate.

Nonostante questa perplessità, che porterà poi ad un voto contrario sul provvedimento, l'emendamento 2.0.100 ci sembra meritevole di un voto favorevole; caso mai, aumenterà le contraddizioni che la legge reca in sé.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale non potrà non votare a favore di questo emendamento. Tuttavia, mi consentano i colleghi, non è possibile non formulare sull'emendamento in questione alcune valutazioni ed avanzare

eventualmente suggerimenti e richieste al presidente Centaro in relazione alla funzione e alla tenuta stessa della norma ipotizzata nell'emendamento.

Non possiamo non votare a favore dell'emendamento; forse preferiremmo non doverlo fare, ma finiremmo comunque per approvarlo, e ciò non solo in relazione al tenore, alla finalità, al contenuto e alla *ratio* ispiratrice della norma. Infatti, come esponenti di un centro-destra che ispira il suo agire alla certezza della pena, alla forza della risposta repressiva della legge e alla sicurezza dei cittadini non possiamo non considerare con favore un'ipotesi di consolidamento sanzionatorio dell'apparato normativo in relazione a fattispecie gravi e devastanti quali l'usura.

Nel muoverci però in questo territorio, comunque complesso e delicato, in relazione al disegno di legge in esame non possiamo non formulare alcuni rilievi.

In primo luogo, sono ancora una volta lieto e soddisfatto di aver fatto il precedente riferimento all'esito del voto della Camera e all'atteggiamento politicamente e legislativamente schizoide del centro-sinistra in questa vicenda, visto che il riferimento all'articolo 1 ha generato e continua a generare reazioni scomposte sul piano politico.

GARRAFFA (*DS-U*). Ma pensa a te che hai dichiarato una cosa e hai votato in modo diverso! Sei una banderuola!

BOBBIO Luigi (*AN*). In relazione a questo vanno aggiunte alcune considerazioni.

PAGANO (*DS-U*). Sei ridicolo!

BOBBIO Luigi (*AN*). Va aggiunta innanzitutto una considerazione: con questo emendamento (lo dico con la consueta stima, con affetto e considerazione per il presidente Centaro) forse facciamo al centro-sinistra politicamente incerto, strumentalizzatore e disattento, una concessione di troppo. Andiamo, cioè, a concedere qualcosa a una delle cosiddette argomentazioni forti dell'opposizione che forse avremmo potuto non dare.

Basterebbe infatti far notare ai colleghi del centro-sinistra (certamente i più attenti fra di loro lo hanno già notato ma si guardano bene dal dirlo, nelle loro ripetute, reiterate e francamente ormai un po' ripetitive argomentazioni sul punto) che la cosiddetta legge ex Cirielli agevolerebbe i delinquenti e le prescrizioni, che andrebbe a colpire indagini e processi di particolare delicatezza (*Applausi dei senatori Garraffa e Zancan*), che *in rerum natura*, come si dice dal punto di vista giuridico, l'usura semplice non esiste.

L'usura semplice finisce con l'essere un caso di scuola perché non vi sono fatti di usura che non siano nella totalità dei casi riconducibili sotto il paradigma normativo dell'usura aggravata, che prevede pene molto più elevate e che lascerebbe comunque nella pratica sempre assolutamente tranquilli circa l'inesistenza di un dedotto – anche se inesistente – pericolo concreto e fattuale di abbassamento dei termini della prescrizione.

Se è vero come è vero tutto ciò, votando questo emendamento, ripeto lodevole del suo intento, faremmo alla strumentalizzazione politica dell'opposizione una concessione largamente, enormemente superiore alla fondatezza delle censure che la stessa opposizione muove al disegno di legge, anche utilizzando questa parte della normativa in relazione al termine di prescrizione e al fatto che l'usura semplice con il termine sanzionatorio attuale probabilmente, anzi certamente, andrebbe incontro a momenti di prescrizione largamente inferiori a quelli che oggi vi sono.

Dovremmo anche renderci conto che nel momento in cui andremo a votare questo emendamento avremo sì innalzato drasticamente le pene per l'usura semplice di cui al comma 1 dell'articolo 644, ma avremo anche innescato un effetto molto forte al rialzo delle pene previste per quella che invece è l'usura che si incontra ogni giorno negli uffici delle procure e nelle aule dei tribunali, perché porteremo d'un colpo, *d'emblée*, la pena dell'ipotesi aggravata dell'usura fino ad un massimo di vent'anni. Ora, non è detto, e non vi è chi non veda che questo non è detto, che sia un effetto da respingere.

Rendetevi però conto, cari amici dell'opposizione che oggi sembrate pronunciarvi – o almeno alcuni di voi – così fortemente a favore di questa ipotesi emendativa, che genererà un effetto violento di innalzamento della pena edittale per l'usura aggravata, che è l'usura normale che si incontra ogni giorno nelle prassi giudiziarie.

Si tratta di quella stessa usura che voi stessi in mille altri casi avete detto di non volere e che rappresenta, se si verificherà, un'ipotesi molto forte di risposta sanzionatoria in una linea di rigore sanzionatorio che a noi esponenti del centro-destra può anche andar bene.

Ne prendiamo atto ma suonerà, per ragioni strumentali, una volta di più in una logica di intima contraddittorietà, di assoluta incertezza e di natura ondivaga del vostro legiferare, del vostro approcciarvi al processo legislativo.

Teniamo conto di un'altra circostanza: il timore dal quale prende le mosse questo emendamento, timore corretto entro certi limiti e sotto certi aspetti stante così la norma della quale ci stiamo occupando, potrebbe largamente essere sminuito o azzerato se solo si considerano anche gli altri emendamenti successivi, in particolare quelli che recano la firma mia e quella di colleghi di Forza Italia.

Incidendo correttamente sul tema prescrizione, sul tetto massimo – per esempio – della prescrizione in relazione ai meccanismi di sospensione ed interruzione portati drasticamente verso l'alto, finirebbe con il risolvere in via generale, seppure fosse ritenuto esistente, l'eventuale problema dal punto di vista della risposta in termini di processi e di processabilità in relazione a fattispecie di reato ritenute gravi, pericolose, allarmanti.

Quindi, per evitare forme di eccessiva forza tutta teorica nella risposta sanzionatoria, suggerisco di valutare eventualmente anche una rimodulazione dell'emendamento in questione, per tenere conto anche del fatto che si finirebbe con l'andare a colpire, con una risposta sanzionatoria dav-

vero forte, casi spesso teorici, (per non dire sempre teorici) che comunque di essa forse non necessitano. Ma quand'anche si volesse fare questo, non potremmo non tener conto del fatto che le ipotesi di usura aggravata raggiungerebbero un tetto sanzionatorio addirittura superiore a quello previsto per il delitto ex articolo 416-*bis* o per reati legati al traffico di stupefacenti.

Detto questo, se dovesse restare in questi termini la formulazione negativa, Alleanza Nazionale voterà comunque a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Chincarini*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tenuto conto dell'ora e poiché sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto ancora tre senatori, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

BATTAFARANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-06392, rivolta al Ministro dell'interno e presentata il 17 marzo 2004, quindi oltre un anno fa.

L'interrogazione in questione riguarda un problema molto serio, ossia la sorte della biblioteca del Viminale e di 113 volumi che non possono essere utilizzati.

SODANO Calogero (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (*UDC*). Signor Presidente, anch'io desidero sollecitare la risposta all'interrogazione 4-08758 rivolta al Ministro di giustizia e presentata nell'aprile di quest'anno.

Tra l'altro, signor Presidente, sollecito anche la risposta ad un'altra interrogazione, presentata ormai tre anni fa, al Ministro dell'ambiente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e si farà carico di sollecitare le risposte alle interrogazioni in questione.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 14 luglio 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

III. Ratifiche di accordi internazionali.

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) (*Relazione orale*).

2. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della re-

gione Friuli-Venezia Giulia (2431) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

3. ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800) (*Relazione orale*).

4. Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (2949) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Seguito*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (3428) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).

La seduta è tolta (ore 20,01).

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Nuova disciplina della prescrizione del reato (260)

**Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio
di "ragionevole durata" del processo (2699)**

**Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione
delle recidive (2784)**

**(*) Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di compara-
zione delle circostanze di reato per i recidivi (3247)**

(*) Testo preso a base dall'Assemblea.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Soppresso

1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

«6-bis) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99».

EMENDAMENTI

1.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Approvato

Sopprimere l'articolo.

1.2

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.400

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - (*Circostanze attenuanti*). - Sono circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
b) l'aver reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;

c) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato o tentato di cagionare un danno di particolare tenuità;

d) l'aver commesso il reato perchè indotto da persona alla cui autorità l'autore del reato era sottoposto, o l'aver, nell'esercizio di una prestazione lavorativa subordinata, commesso il reato perchè condizionato da disposizioni impartite da un superiore;

e) l'aver commesso il reato per evitare un pericolo grave di danno alla persona o al patrimonio, in una situazione particolare nella quale era sensibilmente diminuita la possibilità di tenere un comportamento conforme alla norma;

f) l'aver, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno, o comunque l'essersi adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato"».

1.401

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis) L'aver commesso il reato per evitare un pericolo grave di danno alla persona o al patrimonio, in una situazione particolare nella quale era sensibilmente diminuita la possibilità di tenere un comportamento conforme alla norma;».

1.402

MARITATI, LEGNINI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis) L'aver commesso il reato perchè indotto da persona alla cui autorità l'autore del reato era sottoposto, o l'aver, nell'esercizio di una prestazione lavorativa subordinata, commesso il reato perchè condizionato da disposizioni impartite da un superiore;».

1.403

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis ivi richiamato con il seguente:

«6-bis) L'aver commesso il fatto avendo non meno di settantacinque anni di età e senza trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 99, al momento della sentenza».

1.405

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis ivi richiamato con il seguente:

«6-bis) Il possedere colui che ha commesso il fatto i seguenti requisiti:

a) età di settantacinque anni al momento della commissione del fatto;

b) non essere nelle condizioni di cui all'articolo 99 comma secondo c.p. al momento della sentenza».

1.407

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire capoverso 6-bis sostituire le parole da: «persona» fino alla fine del comma, con le seguenti: «soggetto che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settantacinque anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 II comma c.p.».

1.408

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole da: «al momento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «abbia compiuto settantacinque anni di età al momento della commissione del fatto e che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 II comma al momento della sentenza».

1.404

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis ivi richiamato con il seguente:

«6-bis) Il non trovarsi, da parte del soggetto che ha commesso il fatto, nelle condizioni di cui all'art. 99 c.p. al momento della sentenza e il non avere, al momento della commissione del fatto, meno di settanta-sei anni di età».

1.406

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis ivi richiamato con il seguente:

«6-bis) godere, da parte di colui che ha commesso il fatto, di entrambi i seguenti requisiti:

a) il non trovarsi, al momento della sentenza nelle condizioni di cui all'articolo 99 al momento della sentenza;

b) l'aver non meno di settantaquattro anni al momento in cui ha commesso il fatto».

1.4

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, capoverso 6-bis), sopprimere le parole: «, al momento della commissione del fatto,».

1.409

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole da: «della commissione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in cui il fatto è stato commesso, abbia compiuto settantaquattro anni di età e non rientri nelle

condizioni di cui all'articolo 99 al momento della pronuncia della sentenza».

1.411

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6-bis), sopprimere le seguenti parole: «al momento della sentenza».

1.412

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole da: «al momento della sentenza» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non sia già stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 99, recidivo».

1.410

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole da: «settanta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «settantacinque anni di età e non rientri nelle condizioni di cui all'articolo 99 comma secondo al momento della pronuncia della sentenza».

1.8

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6-bis) sostituire le parole da: «settanta anni di età» fino: «all'art. 99» con: «settantacinque anni di età e non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 II comma c.p.».

1.9

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6-bis) sostituire le parole da: «settanta anni di età» fino: «all'art. 99» con le altre: «settantacinque anni di età».

1.300

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, capoverso 6-bis) sostituire le parole: «compiuto settanta» con le seguenti: «non meno di ottanta».

1.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «ottanta».

1.6

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole: «settanta anni» con le seguenti: «settantadue anni».

1.7

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole: «settanta anni» con le seguenti: «sessantacinque anni».

1.301

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, capoverso «6-bis)», sostituire le parole: «compiuto settanta», con le seguenti: «più di settantacinque».

1.10

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, capoverso 6-bis), alla parola: «sentenza» sono premesse le parole: «pronuncia della».

1.11

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, capoverso 6-bis), le parole: «non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «non sia già stato dichiarato recidivo ai sensi dell'articolo 99».

1.302

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, sostituire le parole: «si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99» con le seguenti: «sia recidivo».

1.303

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle condizioni di cui all'articolo 99» con le seguenti: «nella condizione di recidivo».

1.304

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso dalla soppressione dell'articolo

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle condizioni di cui all'articolo 99» con le seguenti: «sia stato già condannato per un altro reato».

1.413ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «6-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «primo e secondo comma».

1.414ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «6-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comma secondo».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1**1.0.1**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
TURRONI, RIPAMONTI**Precluso dalla soppressione dell'articolo 1**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al primo comma, n. 4) dell'articolo 112 del codice penale dopo le parole: "deficienza psichica" aggiungere le seguenti: "o nelle condizioni di cui all'articolo 62 n.6-bis del codice penale"».

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato con emendamenti

1. L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 62-*bis*. - (*Circostanze attenuanti generiche*). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

2. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «cinque» e «dieci»;

b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;

c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

EMENDAMENTI

2.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Id. em. 2.1*Sopprimere l'articolo.*

2.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 2.1*Sopprimere l'articolo.*

2.400ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

1. L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 62-*bis*. - (*Circostanze attenuanti generiche*). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62"».

2.401ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «62-bis)», nel primo comma, dopo le parole: «può prendere in considerazione» aggiungere le seguenti: «ulteriori criteri e».

2.402

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «62-bis)», nel primo comma, sostituire le parole: «altre circostanze diverse» con le seguenti: «ulteriori circostanze».

2.4

CALVI, MARITATI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» al comma primo la parola «diverse» è soppressa.

2.404

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 62-bis ivi richiamato, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

2.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, primo capoverso dell'«Art. 62-bis» richiamato, sopprimere dalle parole: «indicate nel predetto art. 62» fino alla fine.

2.405

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso dell'«Art. 62», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, n. 1, n. 2 e n. 4, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma,

in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

2.403

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, nel secondo capoverso dell'«Art. 62-bis)», ivi richiamato, sostituire le parole da «non si tiene conto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti:

«non sono considerati i criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni».

2.6

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso dell'«Art. 62-bis» ivi richiamato, dopo le parole: «non si tiene conto» aggiungere le seguenti: «quando debbano essere valutate a favore dell'imputato».

2.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» al comma 2, sostituire le parole: «delle circostanze» con le seguenti: «dei criteri».

2.8

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Id. em. 2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» al comma 2, sostituire le parole: «delle circostanze» con le seguenti: «dei criteri».

2.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis», al comma 2, sostituire le parole: «delle circostanze» con le seguenti: «dei criteri».

2.200

BOBBIO Luigi, SALERNO

Id. em. 2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis», al comma 2, sostituire le parole: «delle circostanze» con l'altra: «dei criteri».

2.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis», al secondo comma, sopprimere le parole: e secondo comma».

2.11

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis», al secondo comma, dopo le parole: «secondo comma» aggiungere le seguenti: «n.1, n.2, n.4».

2.13

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, LEGNINI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» secondo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

2.14

AYALA, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» secondo comma, sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a sei anni».

2.12

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Precluso

Nel comma 1, capoverso «Art. 62-bis» secondo comma, sostituire le parole: «nel minimo a cinque anni» con le seguenti: «nel minimo a quattro anni».

2.351

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis», al comma 2, sostituire le parole: «nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni» con le parole: «limitatamente al caso di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sette anni».

2.406

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis», dopo il comma secondo, aggiungere i seguenti commi:

«Il fatto non è punibile quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il fatto è di particolare tenuità, per la minima entità del danno o del pericolo nonché per la minima colpevolezza dell'agente;

b) il comportamento è stato occasionale;

c) non sussistono pretese risarcitorie;

d) non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore del reato.

La disposizione di cui al comma terzo si applica ai reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a due anni».

2.407

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, sostituire le lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"».

2.408

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «cinque» e «dieci» rispettivamente con le seguenti: «quattro» e «otto».

2.15

BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «cinque» e «dieci» con le seguenti: «sei» e «undici».

2.16

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Le parole da: «Al comma 2» a: «la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

2.17

LEGNINI, MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

2.18

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».

2.352

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 2.18

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».

2.201

BOBBIO Luigi, SALERNO

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

2.350

ZICCONI

Id. em. 2.201

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

2.19

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sette» e «dodici» con le seguenti: «dieci» e «quindici».

2.409

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sette» e «dodici» con le seguenti: «cinque» e «dieci».

2.20

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».

2.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 2.20

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».

2.410

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei».

2.22

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici».

2.411

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

2.412

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al quarto comma le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sei» e «dodici».

2.353

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «sette» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «"dieci" e "quindici" e le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici" e "ventisei"».

2.25

BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «sette» e «quindici» con le seguenti: «dieci» e «venti».

2.23

LEGNINI, MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».

2.24

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Id. em. 2.23

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».

2.413

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «cinque» e «quindici» rispettivamente, con le seguenti: «sette» e «diciotto».

2.26

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 2» a: «la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

2.27

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Precluso

Al comma 2, lettera c), ultima riga, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».

2.28

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.202

BOBBIO Luigi, SALERNO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

2.414ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Id. em. 2.28**

Sopprimere il comma 3.

2.29

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «da due a quattro anni» con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

2.416

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

*Al comma 3, sostituire le parole: «da due a quattro» con le seguenti:
«fino a tre».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.400

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 61. - (*Circostanze aggravanti*) - Sono circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

a) l'aver commesso il delitto per finalità di discriminazione razziale;

b) l'aver commesso il reato per eseguire o occultare un altro reato, ovvero per assicurare a sè o ad altri il profitto o l'impunità di un altro reato;

c) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

d) l'aver, nei delitti dolosi contro la persona, o comunque commessi con violenza alla persona, agito per motivi abietti o futili, o con sevizie;

e) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento"».

2.0.100

CENTARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 644 del codice penale sostituire le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.089 a euro 15.493" con le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000"».

DISEGNO DI LEGGE**Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184-B)****ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 1.****Approvato***(Carriera dirigenziale penitenziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;

b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;

c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;

e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;

f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilità;

h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.

Art. 2.

Approvato

(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento».

EMENDAMENTI

2.1

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.100

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.101 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente:

"1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nell'ambito del quale è ricompreso anche

il personale appartenente ai profili di direttore coordinatore di area pedagogica e di direttore coordinatore amministrativo contabile cui tale personale ha avuto accesso a seguito di concorso ovvero procedura di riqualificazione, è disciplinato dal rispettivo ordinamento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui agli articoli 1» aggiungere la seguente: «, 2»;

b) sostituire le parole: «euro 4.021.784» con le seguenti: «euro 4.700.000»;

c) sostituire le parole: «euro 1.240.505» con le seguenti: «euro 1.500.000»;

d) sostituire le parole: «euro 5.262.289» con le seguenti: «euro 6.200.000».

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 70.711» con le seguenti: «euro 79.000».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1184-B,

considerato che la riforma della carriera dirigenziale penitenziaria non riguarda i direttori coordinatori di area pedagogica e i direttori coordinatori amministrativo contabili;

considerato che gli appartenenti alle citate figure professionali (70 unità) sono stati assunti negli anni 1999 e 2000, partecipando ad un concorso pubblico (due prove scritte e otto materie orali), per il quale erano previsti i seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso del diploma di laurea;
- 2) avere un'anzianità di servizio di cinque anni maturata nel medesimo profilo;
- 3) essere in possesso di un diploma di specializzazione *post-laurea* (biennale) ed, in mancanza, essere disponibile a frequentare un corso di formazione sostitutivo organizzato dall'Amministrazione;
- 4) partecipare ad un corso di formazione della durata di sei mesi, con esame finale, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari,

corso identico a quello previsto per l'immissione in ruolo dei dirigenti e conforme all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1972, n. 472;

considerato che successivamente, attraverso lo strumento della riqualificazione, altro personale è stato inquadrato nella medesima figura professionale senza aver sostenuto esami e senza il possesso del diploma di laurea;

considerato che la riforma della carriera dirigenziale penitenziaria nemmeno riguarda i direttori coordinatori minorili,

impegna il Governo

a far sì che ai ricordati funzionari direttivi sia evitato, anche attraverso la promozione ed adozione di idonei strumenti normativi, un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i funzionari di pari qualifica dell'Amministrazione penitenziaria.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Esecuzione penale esterna)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA»;

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

EMENDAMENTI

3.1

CALVI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

3.100

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

«CAPO III

ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Art. 72. - (*Uffici locali di esecuzione penale esterna*). – 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».

2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.

3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *l)* sono abrogate.

Art. 5.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.

3. All'onere complessivo di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3247. Em. 2.6, Zancan e altri	222	220	001	087	132	111	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 1184-B. votazione finale	158	157	002	154	001	079	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGOLIATI ANTONIO	C	F
AGONI SERGIO	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F
ANGIUS GAVINO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	F
BALBONI ALBERTO	C	F
BALDINI MASSIMO	C	F
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BASSANINI FRANCO	F	
BASSO MARCELLO	F	
BASTIANONI STEFANO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	
BATTISTI ALESSANDRO	R	
BERGAMO UGO	C	F
BETTA MAURO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO		F
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F
BIANCONI LAURA	C	F
BISCARDINI ROBERTO	F	
BOBBIO LUIGI		F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F
BONATESTA MICHELE	C	F

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F
BOREA LEONZIO	C	F
BOSCETTO GABRIELE		F
BOSI FRANCESCO	M	F
BRIGNONE GUIDO	A	F
BRUTTI MASSIMO	F	
BUCCIERO ETTORE		F
BUDIN MILOS	M	M
CADDEO ROSSANO	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	F
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	C	F
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F
CARRARA VALERIO	C	F
CARUSO ANTONINO		F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M
CENTARO ROBERTO	C	F
CHERCHI PIETRO	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F
CHIUSOLI FRANCO	M	M
CICCANTI AMEDEO	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	F
COLETTI TOMMASO		F
COMINCIOLI ROMANO	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	F

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
CONSOLO GIUSEPPE	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	F
CORRADO ANDREA	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	M
COVIELLO ROMUALDO	F	
COZZOLINO CARMINE	C	F
CREMA GIOVANNI	F	
CURSI CESARE	M	M
CURTO EUPREPIO	C	F
CUTRUFO MAURO	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	F
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	F	F
DANIELI PAOLO	C	F
DANZI CORRADO	C	F
DATO CINZIA	F	
DE CORATO RICCARDO	C	F
DELOGU MARIANO	C	F
DEL PENNINO ANTONIO		F
DEMASI VINCENZO	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	
DE RIGO WALTER	C	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
DINI LAMBERTO	P	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F
DONADI MASSIMO	F	
DONATI ANNA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	F
FABBRI LUIGI	C	F

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
FALCIER LUCIANO	C	F
FALOMI ANTONIO	F	
FASOLINO GAETANO	C	F
FASSONE ELVIO	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE		F
FLORINO MICHELE	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FORLANI ALESSANDRO	C	F
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	C	F
FRANCO PAOLO	C	F
FRANCO VITTORIA	F	
FRAU AVENTINO	F	
GABURRO GIUSEPPE	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GENTILE ANTONIO	C	F
GIRFATTI ANTONIO	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	F
GRECO MARIO	C	F
GRILLO LUIGI	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	C	F
GUBERT RENZO	F	F
GUBETTI FURIO	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	F

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F
IOVENE ANTONIO	F	
IZZO COSIMO	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	F
LABELLARTE GERARDO	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	M
LATORRE NICOLA	F	
LAURO SALVATORE	C	F
LEGNINI GIOVANNI	F	
LIGUORI ETTORE	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F
MAGNALBO' LUCIANO		F
MALABARBA LUIGI	F	
MALAN LUCIO	C	F
MANFREDI LUIGI	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M
MANUNZA IGNAZIO	F	F
MARANO SALVATORE	C	F
MARINO LUIGI	F	
MARITATI ALBERTO	F	
MARTONE FRANCESCO	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F
MEDURI RENATO		F
MELELEO SALVATORE	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F
MICHELINI RENZO	F	
MINARDO RICCARDO	C	F
MODICA LUCIANO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MONTALBANO ACCURSIO	F	
MONTI CESARINO	C	F
MONTINO ESTERINO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO		P
MORRA CARMELO	C	F
MORSELLI STEFANO	C	F
MUGNAI FRANCO	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	F
NANIA DOMENICO		F
NESSA PASQUALE	C	F
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F
NOVI EMIDDIO	C	F
OGNIBENE LIBORIO	C	F
PACE LODOVICO	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALOMBO MARIO	C	F
PAPANIA ANTONINO	F	
PASCARELLA GAETANO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASTORE ANDREA	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F
PEDRIZZI RICCARDO	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F
PELLICINI PIERO	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	F
PESSINA VITTORIO	C	F
PETERLINI OSKAR		A
PETRINI PIERLUIGI	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PIANETTA ENRICO	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	C	F
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	C	F
PONTONE FRANCESCO	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F
PROVERA FIORELLO	C	F
RAGNO SALVATORE	C	F
RIGONI ANDREA	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	
RONCONI MAURIZIO	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	F
SALERNO ROBERTO		F
SALINI ROCCO	F	F
SALZANO FRANCESCO	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	F
SAPORITO LEARCO	C	F
SCARABOSIO ALDO	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		F
SCOTTI LUIGI	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	F
SERVELLO FRANCESCO		F
SESTINI GRAZIA	C	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M
SODANO CALOGERO	C	F
SODANO TOMMASO	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F
SUDANO DOMENICO	C	F
TAROLLI IVO	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F
TESSITORE FULVIO	F	
THALER HELGA		A
TIRELLI FRANCESCO	C	F
TOFANI ORESTE	C	F
TOMASSINI ANTONIO	C	F
TONINI GIORGIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	F
TREDESE FLAVIO	C	F
TREMATERRA GINO	C	F
TUNIS GIANFRANCO	C	F
TURCI LANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	F	
ULIVI ROBERTO	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M
VICINI ANTONIO	F	
VITALI WALTER	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VIZZINI CARLO	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	
ZICCONI GUIDO	C	F

Seduta N. 0842 del 13-07-2005 Pagina 9

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149-B)
(presentato in data 13/07/2005)

S.3149 approvato dal Senato della Repubblica; C.5859 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545)
(presentato in data 13/07/2005)

C.5778 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.5715);

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-III)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 (3546)
(presentato in data 13/07/2005)

C.5912 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Balboni Alberto, Bongiorno Giuseppe, Bobbio Luigi, Bonatesta Michele, Bucciero Ettore, Consolo Giuseppe, Curto Euprepio, Danieli Paolo, De Corato Riccardo, Demasi Vincenzo, Kappler Domenico, Massucco Alberto Felice Simone, Meduri Renato, Menardi Giuseppe, Morselli Stefano, Mugnai Franco, Mulas Giuseppe, Pace Lodovico, Palombo Mario, Pontone Francesco, Semeraro Giuseppe, Servello Francesco, Specchia Giuseppe, Tofani Oreste, Zappacosta Lucio

Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio di Tresigallo (3542)
(presentato in data 13/07/2005)

Sen. Fabris Mauro, Filippelli Nicodemo Francesco, Dentamaro Ida, Righetti Franco, D'Ambrosio Alfredo

Nuove norme a favore della tracciabilità della finanza per assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa operanti in settori strategici per l'economia nazionale (3543)

(presentato in data 13/07/2005)

Sen. Fabris Mauro, Filippelli Nicodemo Francesco, Righetti Franco, Carrara Valerio, Labellarte Gerardo, Malan Lucio, Manzella Andrea, Iervolino Antonio, Dato Cinzia, Papania Antonino, Maffioli Graziano, D'Ambrosio Alfredo

Nuove norme in materia di sottrazione di minori (3544)

(presentato in data 13/07/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

4^a Commissione permanente Difesa

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (3541)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb., 12^a Sanità, 14^a Unione europea; È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.5948 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 13/07/2005)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 8 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 523).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 7^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il parere entro il 2 agosto 2005.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 luglio 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per gli esercizi 2002 e 2003 (*Doc. XV*, n. 329).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 11 luglio 2005, ha inviato *l'errata corrige* relativo alle tabelle allegate alla deliberazione n. 15/2005/G concernente: «Edilizia penitenziaria: programmi di investimento, di ristrutturazione e di dismissione» (Atto n. 678).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 5^a Commissione permanente.

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 11 luglio 2005, ha inviato la deliberazione n. 17/2005/G concernente la relazione sull'attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata – legge n. 109/1996 (Atto n. 679).

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a e alla 5^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Rollandin ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00334, dei senatori Meduri ed altri.

Interrogazioni

DEMASI, ULIVI, COZZOLINO. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

notizie di stampa riportano oggi che in data 21 giugno 2005 la Direttrice Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, Jolanda Semplici, ha riunito tutti i Responsabili delle Chirurgie chiedendo loro di «tagliare», dal 1° luglio al 4 settembre 2005, la metà dei posti-letto disponibili;

il Prof. Enrico Pinto, Primario di Chirurgia Oncologica nella suddetta Azienda Ospedaliera, opponendo la peculiarità del proprio reparto, avrebbe respinto tale ordine di servizio, non ritenendo di poter rifiutare il ricovero a pazienti colpiti da patologie tanto gravi quali sono i tumori;

in data di ieri, 12 luglio 2005, la Direzione Sanitaria faceva pervenire al Prof. Pinto una missiva in cui si dispone che nel reparto di Chirurgia Oncologica da lui diretto i turni di accettazione chirurgica siano sospesi ed affidati temporaneamente ad altre due Unità dirette da altri Primari, sospendendo *de facto* il Prof. Pinto dalle sue mansioni cliniche, cosa che gli impedirebbe anche di espletare le sue funzioni di docente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto premesso e, in caso affermativo, se intendano intervenire qualora fosse provata l'illiceità del provvedimento, che comunque penalizza, primi tra tutti, i pazienti affetti da tumore che necessitano delle cure del reparto del Prof. Pinto.

(3-02203)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che, nei giorni scorsi, con apposito atto di sindacato ispettivo, l'interrogante ha rappresentato la situazione esistente nel porto di Brindisi, nel tratto di mare fra le Isole Pedagne e la terraferma;

che proprio in detta zona si intende realizzare un rigassificatore, nonostante la contrarietà del Comune, della Provincia e della Regione;

che l'area in questione è di notevole interesse archeologico, tanto che la Sovrintendenza della Puglia ha prescritto che prima di qualunque lavoro è necessario eseguire preventive ricognizioni sistematiche sottomarine per individuare eventuali reperti archeologici;

che, ciò nonostante, è stata autorizzata, sempre per il rigassificatore, una colmata di 25 ettari di mare;

che la Società Fincosit sta già eseguendo lavori preventivi ed in particolare delle barriere di protezione in vista delle opere di colmata;

che la Capitaneria di Porto di Brindisi, con apposita ordinanza, ha interdetto la navigazione e la sosta nell'area innanzi citata;

che, a seguito di ciò, domenica 10 luglio 2005 una ventina di diportisti sono stati cacciati dalle motovedette della Capitaneria di Porto della zona in questione e sanzionati con multe che vanno dai 200 ai 6.300 euro;

che i diportisti in questione e molti altri diportisti brindisini da diverso tempo, partendo dalla «Lega navale» o dal porticciolo, sostano sotto gli scogli delle Pedagne e presso gli isolotti di S. Andrea, del Faro e dell'Eremita;

che ora tutto ciò non sarà più possibile e che nemmeno la vista di queste zone di mare sarà sostanzialmente più possibile;

che questa è la prima gravissima conseguenza ed il primo ingente e concreto danno derivante dalla decisione di insediare un rigassificatore nel porto di Brindisi;

che le proteste dei cittadini e degli Enti locali sono ovviamente conseguenti;

che qualcuno incomincia ad ipotizzare una forte, e a questo punto sacrosanta, protesta popolare per sconfiggere un disegno che di fatto snatura il modello di sviluppo voluto per Brindisi dagli Enti locali,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché venga rispettata la volontà popolare rappresentata dai Consigli Comunale, Provinciale e Regionale.

(4-09072)

RIPAMONTI. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive. – Premesso che:

da notizie di agenzia si apprende che nella mattinata di oggi, 13 luglio 2005, si è verificato un incidente nello stabilimento della Farchemia di Treviglio e, segnatamente, il surriscaldamento di una sostanza tossica, la cianamino 3 – tiazolidina, all'interno di alcuni grandi contenitori, avrebbe liberato nell'aria sostanze nocive;

la ditta, che si trova al bivio tra Travaglio e Castel Rozzone, sarebbe stata immediatamente evacuata dai 200 operai che si trovavano nello stabilimento;

sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri di Treviglio, i Vigili del Fuoco di Bergamo e Milano con una squadra del nucleo chimico batteriologico radioattivo ed anche i tecnici dell'ARPA per analizzare e rilevare la tossicità dell'aria;

la sostanza liberata nell'aria, molto tossica, sarebbe stata classificata come R2;

alcuni cittadini del vicino comune di Verdello avrebbero lamentato bruciore agli occhi ed alla gola,

si chiede di sapere:

che cosa esattamente si stesse lavorando all'interno della Farchemia e quali siano le cause e la natura dell'incidente;

quali siano i livelli di tossicità immediatamente rilevati nell'aria nella zona dello stabilimento e nelle aree limitrofe;

se si siano verificate le condizioni relative all'attuazione del piano di sicurezza nei confronti della cittadinanza in caso di aziende a rischio di incidente rilevante;

quali siano i motivi per cui il sistema di sicurezza non avrebbe funzionato in tutti i suoi aspetti per la tutela dei lavoratori impiegati alla Farchemia e nelle aziende vicine; infatti non sarebbero stati avvisati di quanto accaduto i lavoratori di una cava e di un'azienda vicine allo stabilimento della Farchemia.

(4-09073)

TOFANI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che da venerdì 8 luglio 2005 il reparto di urologia del presidio ospedaliero di Sora è costretto a svolgere solo attività di *day hospital* e *day surgery*, senza che sia possibile ricoverare i casi urgenti, né sottoporre ad intervento chirurgico i pazienti affetti da patologie di elezione;

che la suddetta situazione si protrarrà, verosimilmente, finché non verrà conferito un incarico ad un urologo;

che il disagio descritto ha avuto inizio a seguito del trasferimento di un medico, comunicato alla ASL in data 29.01.2005 e avvenuto in data 01.05.2005;

che, nonostante siano trascorsi alcuni mesi, il problema rimane ad oggi insoluto, tenuto conto che il Direttore generale della ASL ha optato per la riduzione delle attività, piuttosto che per il trasferimento di un urologo da altro presidio ospedaliero;

che quanto sopra sta causando enormi disagi ai cittadini, in particolare a quelli affetti da patologie gravi, costretti a rivolgersi ad altri ospedali; infatti, tale stato di cose favorisce l'esodo verso le strutture dell'Abruzzo e verso i nosocomi romani, determinando l'ulteriore aumento della mobilità passiva e dei rimborsi;

che è utile ricordare che a partire dal 2 aprile 2004 si è concretizzata la convenzione tra l'U.O. (unità ospedaliera) di Urologia del Presidio Ospedaliero di Sora, diretta dal dottor Sergio Grossi, e l'U.O. di Urologia dell'Ospedale S. Eugenio di Roma, diretta dal professor Vincenzo Ferdinando, affinché a Sora si potessero effettuare interventi chirurgici di elevato impegno;

che nel mese di settembre successivo era stato garantito che, entro i primi mesi del 2005, sarebbe stata pronta la radioterapia e avviati i lavori per la rianimazione;

che giova evidenziare che nell'ultimo anno sono stati effettuati 463 interventi, contro i 270 dello stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento del 40% circa;

che tale incremento è dovuto sia alla possibilità di erogare interventi di alta chirurgia, sia all'utilizzo di tre ore accessorie di sala operatoria, il mercoledì mattina, per la piccola chirurgia;

che l'incremento dei numeri e della qualità potrebbe essere maggiore, considerata la lista d'attesa per la chirurgia di elezione della U.O., per patologia neoplastica e per la piccola chirurgia;

che si rende, altresì, necessario dotare l'U.O. di Urologia di un litotritore, anche mobile, per il trattamento della calcolosi renoureterale. Infatti, la nefrolitiasi è affezione comune nei paesi occidentali, da correlarsi con l'elevato consumo di carboidrati raffinati e proteine animali nella dieta; tale malattia colpisce prevalentemente il sesso maschile, in età compresa tra i 30 e i 50 anni;

che, nel solo anno 2003, la ASL di Frosinone ha perso 244 DRG verso la regione Abruzzo, per calcolosi, per un totale di 427.000,00 euro; giova evidenziare che anche il solo affitto mensile di un litotritore mobile permetterebbe un notevole risparmio in termini economici all'azienda fornendo un servizio indispensabile agli utenti;

che non è da tralasciare l'importanza, sul piano formativo e didattico, della citata convenzione, che ha reso possibile un notevole arricchimento culturale, sia dei medici, sia degli infermieri,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della situazione di stallo evidenziata in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti alla immediata riattivazione del reparto di Urologia del presidio ospedaliero di Sora, considerati l'impegno sempre profuso da parte del personale medico e paramedico e la qualità delle prestazioni e del servizio erogati.

(4-09074)

PELLEGRINO, IERVOLINO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

lo scorso 11 luglio fra le ore 15,00 e le 15,30 nel Comune di San Ferdinando di Puglia si abbatteva un nubifragio di eccezionale intensità;

che a seguito di tale calamitoso evento l'intero territorio comunale veniva sconvolto e che danni irreparabili riportavano fra l'altro i terreni coltivati a pesche, percoche e nettarine tardive, mentre venivano altresì distrutte le varietà precoci di uve da tavola ed in genere tutte le altre colture agricole,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di intervenire immediatamente con provvidenze atte a sostenere l'agricoltura locale, letteralmente distrutta, tenuto conto che l'evento catastrofico ha interessato un territorio ben delimitato e che pertanto il richiesto provvedimento appare più che sostenibile da parte del Ministero.

(4-09075)

DALLA CHIESA, PILONI, BISCARDINI, MALABARBA, CORTIANA, RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nella città di Milano all'alba di mercoledì 29 giugno 2005 vigili e agenti sono intervenuti su ordine del Comune per sgomberare il campo nomadi abusivo di via Capo Rizzuto e le ruspe dell'AMSA hanno raso al suolo le baracche che ospitavano circa 450 persone;

la radicalità di tale sgombero e la mancanza di soluzioni alternative per la sistemazione delle famiglie regolari allontanate ha sollevato perplessità e preoccupazione in città e critiche da parte di associazioni che lavorano a contatto con i rom e da parte dei consiglieri comunali dell'opposizione a Palazzo Marino;

la popolazione del campo si è sparpagliata: pare che almeno 300 immigrati, probabilmente irregolari, siano di fatto scomparsi, che quelli in possesso di passaporto abbiano raggiunto dei parenti e che altri si siano invece sistemati nel campo di via Triboniano, mentre circa 70 cittadini rumeni regolari sono stati accolti per la prima notte sui mezzi della Protezione Civile della Provincia di Milano;

giovedì 30 giugno il Consiglio comunale ha votato a larga maggioranza una mozione che chiedeva l'immediata apertura per i giorni successivi dei locali della Protezione Civile di via Barzaghi, vuoti e di norma destinati proprio alle emergenze;

il giorno dopo la giunta comunale ha disposto l'allontanamento delle famiglie dalla sede della Protezione Civile, riaccogliendole solo per le notti, fino all'11 luglio;

l'appello per una ulteriore proroga non ha ottenuto risposta e gli immigrati regolari sono ora ospiti provvisoriamente nella Casa della Carità di don Virginio Colmegna (struttura che però ospita già circa 80 persone emarginate e senza fissa dimora);

il consigliere comunale Andrea Fanzago – che ha seguito personalmente la vicenda – ha sottolineato che tra di essi c'erano 33 bambini, di cui uno disabile motorio e uno con problemi relazionali gravi, e si è sentito rispondere dall'Assessore alla Sicurezza Guido Manca che in questo caso non si può parlare di emergenza umanitaria, in quanto per emergenza umanitaria si intende quella generata dalle condizioni climatiche, e in particolare dal freddo;

ancora non si intravede un accordo per porre fine al problema, nonostante gli interventi della Provincia e di diversi consiglieri comunali, del prefetto Bruno Ferrante e del questore Paolo Scarpis, e nonostante l'offerta dell'imprenditore Marco Cabassi che ha messo a disposizione un terreno extraurbano di sua proprietà,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza di tali fatti;

se ritenga che decine di bambini senza una dimora non rappresentino un'emergenza umanitaria;

se in una simile situazione lo stabile della Protezione Civile non possa e anzi non debba essere adibito ad ospitare temporaneamente per-

sone in difficoltà, in attesa di una soluzione logistica adatta e definitiva scelta dalle autorità competenti;

se la realizzazione degli sgomberi senza previo studio di un progetto di accoglienza a lungo termine non serva a spostare i problemi o a crearne di nuovi, anziché garantire soluzioni civili, ordinate ed efficaci.

(4-09076)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02203, dei senatori Demasi ed altri, sulla riduzione dei posti-letto dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena.

